



COMUNE DI BARI

Carta dei Servizi

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici



Edizione 2024

1. Introduzione

La Carta dei Servizi della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici del Comune di Bari è il documento attraverso cui vengono date ai cittadini informazioni chiare e comprensibili sulle prestazioni fornite, descrivendo i servizi offerti, le modalità di accesso, le fasi del procedimento, gli eventuali costi e le modalità di pagamento. La Carta dei Servizi è un utile *vademecum* informativo a beneficio del cittadino, senza dubbio il principale “protagonista” delle attività erogate dalla Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, in modo da facilitare la fruizione dei numerosi servizi in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica e Toponomastica. Il documento si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità di comportamento, continuità nell'erogazione dei servizi, diritto di scelta, partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi. Attraverso l'aggiornamento della Carta dei Servizi, la Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici si impegna ad assicurare informazioni chiare e dettagliate

sui servizi erogati, a garantire la tempestività e la continuità nell'erogazione delle prestazioni e a promuovere processi di analisi e di miglioramento delle attività, ai fini di perseguire un incremento qualitativo delle stesse.

2. Organizzazione della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici: indirizzi e recapiti

Gli uffici della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici sono suddivisi tra una sede centrale e cinque uffici demografici periferici (Delegazioni) attualmente operativi. Nella sede centrale sono allocati gli uffici centrali di Anagrafe e di Stato Civile, l'ufficio Elettorale e l'ufficio Statistica e Toponomastica. I cinque uffici demografici periferici (Delegazioni) assicurano lo svolgimento di alcuni servizi in materia di Anagrafe e di Stato Civile. La sede centrale della Ripartizione è situata in Corso Vittorio Veneto 4 (clicca [qui](#) per conoscere l'ubicazione). Le modalità di contatto sono le seguenti:

Orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00

tel. 0805773347-3341

posta elettronica ordinaria rip.demografici@comune.bari.it

posta elettronica certificata demografici.comunebari@pec.rupar.puglia.it

L'ufficio demografico periferico (Delegazione) Santo Spirito è situato in via Fiume 8 in Santo Spirito (clicca [qui](#) per conoscere l'ubicazione).). In questa delegazione è possibile fare le certificazioni di anagrafe e stato civile (incluse quelle storiche), atti di morte; CIE; autentiche di firme; iscrizioni anagrafiche; annotazioni di stato civile. Le modalità di contatto sono le seguenti:

Orari di apertura al pubblico:

lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30

tel. 0805776466-6467-6450

posta elettronica ordinaria delegazione.santospirito@comune.bari.it

posta elettronica certificata delegazione.santospirito.comunebari@pec.rupar.puglia.it

L'ufficio demografico periferico (Delegazione) San Paolo è situato in via Vincenzo Ricchioni 1 (clicca [qui](#) per conoscere l'ubicazione). In questa delegazione è possibile fare le certificazioni di anagrafe e stato civile (escluse quelle storiche), atti di morte; CIE; annotazioni di stato civile. Le modalità di contatto sono le seguenti:

Orari di apertura al pubblico:

lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30

tel. 0805774636-4639-4606

posta elettronica ordinaria delegazione.sanpaolo@comune.bari.it

posta elettronica certificata delegazione.sanpaolo.comunebari@pec.rupar.puglia.it

L'ufficio demografico periferico (Delegazione) Carrassi – San Pasquale è situato in Corso Benedetto Croce 96 (clicca [qui](#) per conoscere l'ubicazione). In questa delegazione è possibile fare le certificazioni di anagrafe e stato civile (escluse quelle storiche), atti di nascita e di morte; CIE; autentiche di firme; iscrizioni anagrafiche; annotazioni di stato civile. Le modalità di contatto sono le seguenti:

Orari di apertura al pubblico:

lunedì–martedì–mercoledì–venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30

tel. 0805772491–2493–2496–2497

posta elettronica ordinaria delegazione.oriente@comune.bari.it

posta elettronica certificata delegazione.carrassi.comunebari@pec.rupar.puglia.it

L'ufficio demografico periferico (Delegazione) Municipio 4 – Carbonara Ceglie Loseto è situato in via Geremia d'Erasmus 3 in Carbonara (clicca [qui](#) per conoscere l'ubicazione).). In questa delegazione è possibile fare le certificazioni di anagrafe e stato civile (escluse quelle storiche), atti di nascita e di morte; CIE; autentiche di firme; iscrizioni anagrafiche; annotazioni di stato civile. Le modalità di contatto sono le seguenti:

Orari di apertura al pubblico:

lunedì–mercoledì–giovedì–venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30

tel. 0805776408–6409–6410–6411–6412

posta elettronica ordinaria delegazione.carbonara@comune.bari.it

posta elettronica certificata delegazione.municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it

L'ufficio demografico periferico (Delegazione) Torre a Mare è situato in via Monte Sei Busi 2 in Torre a Mare (clicca [qui](#) per conoscere l'ubicazione). In questa delegazione è possibile fare le certificazioni di anagrafe e stato civile (incluse quelle storiche), atti di morte; CIE; annotazioni di stato civile. Le modalità di contatto sono le seguenti:

Orari di apertura al pubblico:

lunedì–martedì–mercoledì–venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30

tel. 0805772410–2409

posta elettronica ordinaria delegazione.torreamare@comune.bari.it

posta elettronica certificata delegazione.torreamare.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Per maggiori informazioni sull'organizzazione, gli uffici e i recapiti della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici è possibile consultare questa [pagina](#) del portale istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it).

Presso la sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici è attivo un Punto di Accoglienza URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dedicato a rispondere alle specifiche domande in materia di servizi demografici, che rappresentano oltre il 30 dei quesiti rivolti agli sportelli URP del Comune di Bari. Il Punto di Accoglienza URP Servizi Demografici è gestito da operatori plurilingue altamente qualificati che agevolano l'accesso ai servizi e offrono supporto all'utenza nella compilazione della modulistica. Gli orari di apertura al pubblico sono i medesimi degli uffici della sede centrale.

Per maggiori informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi demografici è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti numeri: 800/018291 - 080/5238335 o inviare una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@comune.bari.it.

È consigliabile, prima di programmare una visita presso gli uffici demografici periferici (Delegazioni), di verificare eventuali avvisi di chiusura temporanea per il giorno prescelto, attraverso la pagina Informazioni sui servizi ([vedi](#)) del portale istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it) o contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3. I servizi della Ripartizione

I servizi erogati dalla Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici sono suddivisi in quattro grandi aree tematiche: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica e Toponomastica.

3.1 Anagrafe

La funzione principale dell'Anagrafe è quella di gestire il pubblico registro della popolazione residente, attraverso la regolare tenuta delle schede individuali, delle schede di famiglia e delle schede di convivenza. L'Anagrafe registra nel tempo i movimenti della popolazione in entrata (persone nate ed immigrate) e in uscita (decedute, emigrate o cancellate). Gli uffici anagrafici si occupano, tra l'altro, di registrare nell'Anagrafe della Popolazione Residente le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche (pratiche di immigrazione, di mutazione anagrafica e di cancellazione per irreperibilità o per altro motivo), di rilasciare certificati, carte di identità, di gestire l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e lo schedario della popolazione temporanea, di registrare le convivenze di fatto ed i relativi contratti di convivenza, di rilasciare gli attestati di soggiorno permanente, di iscrizione anagrafica e di regolarità del soggiorno ai cittadini comunitari, delle autentiche di sottoscrizione, di copie e della legalizzazione di fotografie. Inoltre, sono di competenza degli uffici citati anche la gestione della Leva militare e dell'anagrafe dei pensionati.

3.2 Stato Civile

La funzione principale dello Stato Civile è quella di registrare determinati eventi della vita che incidono sulla formazione dello status della persona, in quanto da tali eventi la persona diventa titolare di particolari diritti e doveri nei confronti della comunità statale e degli altri consociati. Gli uffici di Stato Civile si occupano, tra l'altro, di redigere gli atti di nascita,

cittadinanza, matrimonio, unione civile, morte e di aggiornare, attraverso le annotazioni, gli atti conservati in archivio rilasciando le relative certificazioni.

3.3 Elettorale

Le funzioni principali dell'ufficio Elettorale sono quelle di garantire la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune di Bari, di stampare e rilasciare le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto, di garantire la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli Scrutatori, di ricevere le istanze degli aspiranti Presidenti di seggio elettorale, di rilasciare le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali comunali.

3.4 Statistica e Toponomastica

Le funzioni principali dell'ufficio di Statistica sono: inviare mensilmente all'Istat i flussi relativi alle statistiche demografiche ed economiche (nuzialità, natalità, mortalità e prezzi al consumo) e coordinare ed eseguire tutte le indagini statistiche inserite nel Programma statistico nazionale - PSN, come i Censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni e le Indagini Multiscopo. Il servizio elabora, inoltre, statistiche a fini amministrativi e di studio. Le funzioni principali dell'ufficio di Toponomastica sono quelle di curare la regolare tenuta della Toponomastica cittadina, attraverso il dinamico aggiornamento del Piano ecografico-Stradario, gestendo in particolare l'attribuzione dei numeri civici e tutte le fasi istruttorie relative alle intitolazioni delle nuove denominazioni delle aree urbane.

Le schede dei servizi erogati, di seguito proposte, sono pertanto suddivise nelle quattro grandi aree tematiche Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistica e Toponomastica.

3.5 Servizi Digitali

Attraverso il portale Area Vasta Metropoli Terra di Bari <https://egov.comune.bari.it/> utilizzando l'identità digitale (SPID /CIE) è possibile accedere ai seguenti servizi demografici digitali:

- Certificato di residenza\
- Certificato di stato di famiglia
- Certificato di stato libero
- Certificato di vedovanza
- Certificato di esistenza in vita
- Certificato di nascita (il servizio è disponibile per le nascite avvenute dopo il 1° gennaio 1992)
- Certificato di matrimonio (il servizio è disponibile per i matrimoni avvenuti dopo il 1° gennaio 1991)
- Certificato di morte (il servizio è disponibile per i decessi avvenuti dopo il 1° gennaio 1993)

- Certificato di costituzione di unione civile
- Dichiarazioni di residenza

Il portale è in continuo aggiornamento per l'implementazione dei servizi.

4. Schede servizi ANAGRAFE

Servizio n. 1: Carta di identità elettronica (C.I.E.)

<p>Descrizione generale</p>	<p>La Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) è il documento d'identità che, grazie a sofisticati elementi di sicurezza e anticontraffazione, permette l'accertamento dell'identità del possessore.</p> <p>Oltre ad accertare l'identità del titolare, la CIE è dotata anche di una componente elettronica che - grazie all'adozione delle più avanzate tecnologie disponibili e in conformità alla normativa europea - rappresenta l'identità digitale del cittadino e può essere utilizzata, in alternativa allo SPID, per l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.</p> <p>Inoltre, la CIE può essere utilizzata tramite l'app CieSign come strumento di firma elettronica avanzata (FEA) consentendo ai cittadini di firmare agevolmente documenti elettronici.</p> <p>La C.I.E. è anche un valido documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui la Repubblica italiana ha firmato specifici accordi.</p> <p>La Carta di Identità Elettronica si può richiedere esclusivamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> primo rilascio; smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia; deterioramento della carta d'identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di Anagrafe; scadenza della carta d'identità (il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza prevista); sostituzione della vecchia carta d'identità cartacea. <p>La durata della C.I.E. varia secondo le fasce di età del richiedente e di particolari disposizioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> tre anni per i minori di età inferiore a tre anni; tre anni per i cittadini extracomunitari richiedenti asilo; cinque anni per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni; dieci anni per tutti i cittadini maggiorenni.
-----------------------------	---

La C.I.E. può essere richiesta da tutti coloro (siano essi cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e che abbiano stabilito la loro residenza nel Comune di Bari, o che, comunque, abbiano nel Comune di Bari la loro dimora e da coloro che, per gravi e comprovati motivi, non possono rientrare al comune di residenza per richiedere il rilascio del documento di identità.

IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DELLA C.I.E.

L'operatore comunale dopo aver verificato la possibilità di emissione della C.I.E. tramite verifica del codice fiscale procede con l'acquisizione dei dati (incluso il dato biometrico delle impronte digitali per i cittadini che hanno compiuto 12 anni di età). Al termine dell'operazione, l'operatore stampa la ricevuta della richiesta di emissione della C.I.E., dove sono riepilogati i dati personali dell'intestatario del documento, che viene sottoposta all'attenzione del richiedente per la verifica di tali dati e per l'acquisizione della firma autografa (l'acquisizione della firma è omessa nei casi in cui l'intestatario della C.I.E. non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere).

È opportuno sottolineare l'importanza della fase della verifica dei dati, poiché la successiva scoperta di difformità dei dati anagrafici non permetterà la sostituzione della CIE emessa, bensì l'annullamento di questa con contestuale emissione, a pagamento, di una nuova C.I.E.

La ricevuta della richiesta di emissione della C.I.E., sottoscritta dall'operatore comunale e dall'intestatario, costituisce documento provvisorio di identificazione/riconoscimento su tutto il territorio nazionale.

LA DONAZIONE DEGLI ORGANI

Durante la pratica di rilascio della Carta di Identità Elettronica, il cittadino può dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.

Dopo l'emissione della CIE, se il cittadino decide di cancellare la dichiarazione di volontà espressa, deve esercitare tale diritto rivolgendosi all'ufficio anagrafe del Comune presso cui si è resa la dichiarazione facendone apposita richiesta.

Si precisa che nell'ipotesi di richiesta di cancellazione dei dati non si ha una modifica della dichiarazione di volontà precedentemente resa (da favorevole alla donazione a contraria o viceversa), ma una cancellazione della stessa. Esercitando tale diritto, infatti, l'interessato richiede che

	<p>vengano cancellati dagli archivi e dal Sistema Informativo Trapianti (SIT) i dati forniti in occasione del rilascio della dichiarazione di volontà a donare. A tal fine il cittadino deve presentare una richiesta scritta di cancellazione dei dati riguardanti la dichiarazione di volontà precedentemente resa, che contenga i propri dati anagrafici, il riferimento al documento d'identità in occasione del quale è stata rilasciata la dichiarazione di volontà, la data e la firma, accompagnata da una copia di un documento d'identità. L'ufficio anagrafe del Comune prenderà in carico la richiesta e provvede alla trasmissione della stessa al Sistema Informativo Trapianti del Centro Nazionale Trapianti (CNT).</p> <p>LA CONSEGNA DELLA CIE La consegna della C.I.E. avviene, a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi, con lettera raccomandata, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. A tale riguardo, il cittadino può scegliere di farsi consegnare il documento d'identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta e può anche indicare un delegato al ritiro. La spedizione può essere seguita dallo stesso intestatario attraverso il numero della spedizione che gli viene comunicato assieme alla ricevuta della C.I.E.</p> <p>CODICI PIN/PUK Alla ricevuta della C.I.E. è allegata la prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE (la seconda parte viene comunicata al momento della consegna della carta d'identità). In caso di perdita/smarrimento dei codici PIN/PUK il cittadino potrà inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ci.anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>L'accesso al servizio è possibile esclusivamente previo appuntamento prenotabile: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662; per chi necessita di assistenza, recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo Sportello URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto.</p>
<p>Documenti necessari</p>	<p>Il cittadino deve presentarsi presso gli sportelli anagrafici nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, munito di: vecchio documento di identità (la carta di identità scaduta o in scadenza)</p>

	<p>deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello); foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (consultabili al seguente collegamento web http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf); codice fiscale o tessera sanitaria (facoltativo); ricevuta di pagamento (facoltativa in caso di pagamento effettuato tramite terminale di pagamento POS presente presso ogni sportello anagrafico o in caso di diritto al rilascio della C.I.E. gratuitamente); SOLO PER CITTADINI NON COMUNITARI: il permesso di soggiorno in originale o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>Il costo di emissione della C.I.E. è pari a: € 22,00 nei casi di primo rilascio, deterioramento, furto o scadenza; € 27,00 a seguito di smarrimento; gratuito nel caso di richiesta proveniente da cittadini con reddito familiare ISEE inferiore o pari a € 3.000,00, previa presentazione allo sportello del certificato ISEE o, in alternativa, la documentazione rilasciata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: tramite POS direttamente presso lo sportello anagrafe; attraverso il servizio PagoPA al momento della prenotazione sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662. Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate); presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento precedentemente generato.</p> <p>Il pagamento deve necessariamente precedere l'avvio della procedura di emissione della C.I.E. e verrà comprovato esibendo la ricevuta di pagamento e dalla sottoscrizione di una apposita dichiarazione, direttamente presso lo sportello comunale.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/carta-d-identita-elettronica-cie-</p>

<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Cosa devo fare per ottenere il rilascio della C.I.E. in esenzione?</p> <p>Il cittadino interessato ad ottenere il rilascio della C.I.E. in esenzione può rivolgersi al Segretariato Sociale dell'Ufficio di Piano ove sarà invitato a presentare apposita istanza. Una volta verificato il possesso dei requisiti prescritti, la Ripartizione Servizi alla Persona rilascerà agli sportelli anagrafici apposita autorizzazione valevole ai fini del rilascio del documento.</p> <p>Non riesco ad accedere al portale Book & Pay, come posso ottenere una prenotazione?</p> <p>È possibile rivolgersi alla sede centrale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Roberto da Bari 1 o presso lo sportello URP dedicato ai servizi demografici attivo presso la sede centrale della Ripartizione (Corso Vittorio Veneto n. 4).</p> <p>Si può accedere al servizio di rilascio della C.I.E. anche senza prenotazione?</p> <p>No, l'accesso al servizio è consentito esclusivamente previa fissazione di un appuntamento.</p> <p>Non dispongo più del mio documento di identità perché l'ho smarrito/ho subito un furto. Cosa devo fare per ottenere il rilascio della nuova C.I.E.?</p> <p>In caso di furto o smarrimento del documento d'identità, occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso in cui non si disponga di un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnato da due testimoni, in possesso di documenti validi.</p> <p>Inoltre, in caso di furto o smarrimento di una C.I.E., il cittadino, oltre a sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia, deve effettuare il blocco della propria C.I.E., per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della C.I.E.</p> <p>La C.I.E. rilasciata ad un minore è valida per l'espatrio?</p> <p>Sì, purché coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore) rendano l'apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative. Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all'espatrio, redatta in carta</p>
--	---

	<p>semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità.</p> <p>Il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica è contestuale alla visita in Comune?</p> <p>No, il materiale rilascio della C.I.E. al titolare avviene, a cura del Ministero dell'Interno, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato all'atto della richiesta.</p> <p>Ho cambiato Comune/indirizzo di residenza. Devo rinnovare il mio documento di identità?</p> <p>No, il documento resta pienamente valido in quanto il Comune/indirizzo residenza non è un dato rilevante ai fini dell'identificazione della persona.</p> <p>Ho sentito parlare del progetto “Una scelta in Comune”. Di cosa si tratta? Durante la procedura per il rilascio della carta d'identità elettronica i cittadini maggiorenni hanno la facoltà di esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti. Il Comune di Bari raccoglie e registra la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti sottoscritta dal cittadino per la successiva trasmissione al Sistema informativo trapianti, unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità. La decisione del cittadino, del tutto facoltativa, è revocabile in qualsiasi momento.</p>
--	---

Servizio n. 2: Carta di identità cartacea

Descrizione generale	<p>La carta di identità cartacea è il “tradizionale” documento che permette l’identificazione del cittadino, consentendo di comprovare in modo certo l’identità del titolare.</p> <p>N.B. dal 03 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo non potranno più essere utilizzate per viaggiare all’interno dei confini comunitari, anche se valide per l’espatrio e non scadute.</p> <p>Attualmente la carta di identità in formato cartaceo può essere emessa solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> partenza per l’estero entro giorni 6 dalla data di rilascio; quando il cittadino richiedente è un iscritto A.I.R.E; quando il richiedente è un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per richiesta asilo politico. In tal caso, la validità temporale del documento di identità è limitata a tre anni.
----------------------	---

Modalità di accesso al servizio	Il rilascio della carta di identità cartacea avviene esclusivamente presso la sede centrale della Ripartizione (Corso Vittorio Veneto n. 4) previa prenotazione presso uffici URP.
Documenti necessari	<p>Il cittadino deve presentarsi munito di:</p> <p>carta di identità scaduta o in scadenza che deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello;</p> <p>tre foto formato tessera recenti (fatte da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (consultabili al seguente collegamento web http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf);</p> <p>documentazione comprovante il diritto al rilascio della carta di identità cartacea al posto di quella elettronica (ad es. biglietti aerei per un viaggio imminente etc);</p> <p>SOLO PER CITTADINI NON COMUNITARI: il permesso di soggiorno in originale o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.</p> <p>Il rilascio del documento di identità è immediato.</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>Il costo di rilascio della carta di identità cartacea è pari a € 5,40 tranne nel caso di smarrimento, per il quale è previsto il costo pari a € 10,55.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene attraverso il ricorso a strumenti sostitutivi del denaro contante (cfr. scheda servizio n. 1 - Carta di Identità Elettronica).</p>

<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Non dispongo più del mio documento di identità perché l'ho smarrito/ho subito un furto e devo partire per l'estero entro sei giorni. Cosa devo fare per ottenere il rilascio della carta di identità cartacea?</p> <p>In caso di furto o smarrimento del documento d'identità, occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) ed altro documento di riconoscimento. Nel caso in cui non si disponga di un altro documento identificativo, occorre presentarsi allo sportello accompagnato da due testimoni, in possesso di documenti validi. Il rilascio della carta di identità cartacea avviene solo se si rientra nella casistica prevista, riportata testualmente alla voce "Descrizione generale" del presente Servizio.</p> <p>La carta di identità cartacea rilasciata ad un minore per motivi di urgenza è valida per l'espatrio?</p> <p>Sì, purché coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore) rendano l'apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative. Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all'espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità.</p>
--	---

Servizio n. 3: Carta di identità a distanza per cittadini con difficoltà motorie e/o di salute

<p>Descrizione generale</p>	<p>La carta di identità è il "tradizionale" documento che permette l'identificazione del cittadino, consentendo di comprovare in modo certo l'identità del titolare.</p> <p>Il servizio di rilascio della carta di identità a distanza consente ai cittadini, che per gravi e comprovati motivi di salute non possono presentarsi personalmente presso gli sportelli anagrafici comunali, di rinnovare la carta di identità.</p> <p>Per tale motivo e vista l'impossibilità per l'operatore comunale di recarsi al domicilio del richiedente si prescinde dall'acquisizione delle impronte digitali e la firma dell'intestatario del documento viene omessa.</p>
-----------------------------	--

<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>Il cittadino interessato deve compilare l'apposito modulo (disponibile sul portale comunale all'interno della scheda servizio "Carta di identità a domicilio per cittadini con difficoltà motorie e/o di salute" - http://www.comune.bari.it/web/egov/-/carta-d-identita-a-domicilio-per-cittadini-con-difficolta-motorie-e-o-di-salute), e farlo pervenire tramite un soggetto incaricato e assieme agli allegati, presso l'Ufficio Carte di Identità della sede centrale della Ripartizione (Corso Vittorio Veneto 4), oppure inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: g.ladisa@comune.bari.it</p> <p>Contestualmente alla presentazione del modulo, il richiedente deve far pervenire al medesimo indirizzo di posta elettronica un video utile ai fini della propria identificazione.</p> <p>Successivamente, la persona interessata sarà contattata telefonicamente o a mezzo mail per fissare la data dell'appuntamento durante il quale verrà svolta la procedura per il rilascio della carta d'identità e verrà consegnata, al soggetto da questa incaricato, la ricevuta di emissione CIE.</p> <p>N.B. Il servizio di rilascio della carta d'identità a distanza è sospeso dall'1 al 31 agosto e nel periodo delle festività natalizie.</p>
<p>Documenti necessari</p>	<p>Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: certificato rilasciato dalla ASL ai sensi della legge n. 104/1992, attestante la sensibile riduzione motoria o l'incapacità di deambulare autonomamente;</p>
	<p>fotocopia della certificazione rilasciata dalla ASL ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992, che attesti la sensibile difficoltà di deambulazione (se posseduta); n. 1 fotografia formato tessera, recente, senza copricapi e/o senza occhiali da sole; carta d'identità scaduta o altro valido documento di riconoscimento in corso di validità.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il costo di rilascio della carta di identità è pari a € 22,00 tranne nel caso di smarrimento, per il quale è previsto il costo pari a € 27,00. Nel caso di cittadini con un reddito familiare ISEE inferiore o uguale ad</p>

	<p>€ 3.000,00, il costo previsto di € 16,79 sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale. In questo caso il richiedente deve presentare allo sportello il certificato ISEE o, in alternativa, la documentazione rilasciata dalla Ripartizione Servizi alla Persona.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene esclusivamente attraverso le seguenti modalità: tramite POS direttamente presso lo sportello anagrafe; attraverso il servizio PagoPA, collegarsi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionare dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento: Carta di Identità Elettronica (CIE)–PRIMO RILASCIO, DETERIORAMENTO, FURTO, SCADENZA Carta di Identità Elettronica (CIE) – SMARRIMENTO</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria).</p> <p>In entrambi i casi il sistema invierà una e-mail contenente la ricevuta dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cittadino.</p>
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/carta-d-identita-a-domicilio-per-cittadini-con-difficolta-motorie-e-o-di-salute

Servizio n. 4: Certificati anagrafici

Descrizione generale	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>I certificati anagrafici sono rilasciati con riferimento ai dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.</p> <p>I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:</p> <ul style="list-style-type: none">Certificazione anagrafica di nascita, di matrimonio, di unione civile e di morte;Certificazione anagrafica di stato civile;stato di famiglia, per attestare la composizione del nucleo familiare, ovvero un insieme di persone che abitano insieme e sono legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi;residenza, per attestare l'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con l'indicazione dell'indirizzo di residenza;stato libero, per attestare la condizione di celibe, nubile, divorziato/a, vedovo/a;esistenza in vita, per attestare che la persona a cui è intestato è iscritto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente alla data del rilascio dello stesso;cittadinanza, per attestare la cittadinanza italiana del richiedente;contestuale, per attestare e riunire in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (stato di famiglia, cittadinanza, residenza, stato libero, esistenza in vita etc.);cumulativo, per attestare e riunire in un unico certificato informazioni anagrafiche diverse tra loro (residenza, cittadinanza, stato libero);vedovanza, per attestare lo stato di vedovo/a;convivenza, per attestare la convivenza di fatto tra due persone;storico di famiglia, per attestare tutti i componenti della famiglia che dalla data di formazione della famiglia hanno coabitato allo stesso indirizzo fino alla data di rilascio del certificato o che sono stati residenti ad una certa data del passato, che deve essere indicata dal richiedente;storico di residenza, per attestare il periodo di iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione del Comune di Bari e specificare gli indirizzi presso i quali, nel tempo, l'interessato ha stabilito la propria dimora abituale e, laddove presenti, le cancellazioni.
----------------------	---

	<p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p> <p>Al fine di favorire la circolazione dei documenti all'interno della Comunità Europea è possibile allegare ai certificati attestanti la residenza o lo stato civile dell'intestatario un modello multilingue.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p>

	<p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>I certificati anagrafici sono rilasciati previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge. Per la certificazione storica con ricerca d'archivio, in aggiunta, è dovuto il pagamento dei relativi diritti di ricerca.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p>

	<p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o “altri metodi di pagamento” (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell’anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/certificazioni
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso richiedere un certificato anagrafico a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, allegando il modello di richiesta compilato e firmato, la copia del documento di identità in corso di validità e la ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo da farsi attraverso il portale PagoPA.</p> <p>Posso richiedere un certificato anagrafico in carta legale attraverso il portale dei servizi online Area Vasta Metropoli Terra di Bari?</p> <p>Sì, ma è necessario acquistare preventivamente una marca da bollo ed applicarla sul certificato prodotto dal portale.</p>

Servizio n. 5: Certificazione anagrafica di nascita, di matrimonio, di unione civile e di morte

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>I certificati anagrafici sono rilasciati con riferimento ai dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.</p> <p>La certificazione anagrafica di nascita, di matrimonio, di unione civile e di morte, in particolare, è quella che viene redatta e rilasciata per attestare i dati relativi agli eventi di stato civile (nascita, matrimonio/unione civile e morte) registrati nella scheda anagrafica. Occorre, però, sottolineare il fatto che tali certificati non hanno la stessa valenza dei certificati ed estratti di nascita, matrimonio e morte che, invece, vengono rilasciati sulla base dei dati che risultano dai registri dello stato civile.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei</p>

	<p>servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p> <p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta</p>

	<p>dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificazioni-anagrafiche-di-nascita-di-matrimonio-di-unione-civile-di-morte
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso richiedere un attestato di nascita a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 6: Certificato di stato di famiglia

Descrizione generale	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>I certificati anagrafici sono rilasciati con riferimento ai dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.</p> <p>Il certificato di stato di famiglia è il certificato che attesta la composizione del nucleo familiare.</p> <p>Per nucleo familiare si intende un insieme di persone che abitano insieme e sono legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già</p>

	<p>compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p> <p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p>

	<p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-stato-di-famiglia
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso richiedere un certificato di stato di famiglia a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 6: Certificato di residenza

Descrizione generale	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>I certificati anagrafici sono rilasciati con riferimento ai dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.</p> <p>Il certificato di residenza, in particolare, è il certificato che attesta l'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ed il relativo indirizzo di residenza.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso</p>
----------------------	--

	<p>contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p> <p>In base al Regolamento UE N. 2016/1191, il certificato di residenza può essere rilasciato con allegato un modulo multilingue che ne facilita l'utilizzo nei paesi dell'Unione Europea". A tale scopo, all'atto della richiesta si dovrà indicare in quale lingua, tra quelle dei vari paesi appartenenti all'UE, deve essere redatto il modulo multilingue.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti:</p> <p>direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti:</p> <p>istanza compilata e sottoscritta;</p> <p>copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p> <p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio</p>

	<p>cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>

Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-residenza
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	Posso richiedere un certificato di residenza a mezzo posta elettronica? Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.

Servizio n. 7: Certificato di cittadinanza

Descrizione generale	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato di cittadinanza attesta il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente è, pertanto, può essere richiesto solo da cittadini italiani.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, in fondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
----------------------	--

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-cittadinanza</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Posso richiedere un certificato di cittadinanza a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta tramite mail.</p>

Servizio n. 8: Certificato di vedovanza

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato di vedovanza è rilasciato per attestare il proprio stato civile di vedovo/a.</p> <p>I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC:</p>

	<p>anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p> <p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p>

	<p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari:</p> <p>http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-vedovanza</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso richiedere un certificato di vedovanza a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 8: Certificato di esistenza in vita

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato di esistenza in vita certifica che la persona a cui è intestato è iscritto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente alla data del rilascio dello stesso.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già</p>

compilato e sottoscritto.

Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC:

anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).

In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti:

istanza compilata e sottoscritta;

copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.

Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.

Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;

Attraverso il portale <https://egov.comune.bari.it/> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;

Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno <https://www.anpr.interno.it> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.

La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale.

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE" Al termine della procedura sarà possibile pagare: direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-esistenza-in-vita</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Posso richiedere un certificato di esistenza in vita a mezzo posta elettronica? Si, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n 9: Certificato di stato libero

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato di stato libero è rilasciato per attestare la condizione di celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a.</p> <p>I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC:</p>

	<p>anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p> <p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p>

	<p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari:</p> <p>http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-stato-libero</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso richiedere un certificato di stato libero a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 10: Certificato anagrafico di Stato Civile

Descrizione generale	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato anagrafico di stato civile è il documento che attesta che una persona è coniugata oppure che è di stato libero per le seguenti motivazioni: in quanto celibe o nubile; per decesso del coniuge; per divorzio.</p> <p>I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p>

Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC:

anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).

In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti:

istanza compilata e sottoscritta;

copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.

Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.

Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;

Attraverso il portale <https://egov.comune.bari.it/> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;

Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno <https://www.anpr.interno.it> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.

La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale.

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-anagrafico-di-stato-civile</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Posso richiedere un certificato di anagrafico di stato civile a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 11: Certificato cumulativo

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato cumulativo è il certificato che attesta e riunisce in un unico documento informazioni anagrafiche diverse tra loro (residenza, cittadinanza, stato libero).</p> <p>I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti:</p> <p>direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo</p>

sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC:

anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).

In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti:

istanza compilata e sottoscritta;

copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.

Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.

Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;

Attraverso il portale <https://egov.comune.bari.it/> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;

Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno <https://www.anpr.interno.it> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.

La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>2. direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-cumulativo</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Posso richiedere un certificato cumulativo a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 12: Certificato contestuale

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato contestuale è il certificato che attesta e riunisce in un unico documento informazioni anagrafiche diverse tra loro (residenza, cittadinanza, stato di famiglia).</p> <p>I certificati anagrafici di cittadini residenti nei comuni transitati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) possono essere rilasciati da qualsiasi Comune subentrato.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti:</p> <p>direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo</p>

sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC:

anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).

In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti:

istanza compilata e sottoscritta;

copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.

Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.

Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.

Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;

Attraverso il portale <https://egov.comune.bari.it/> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;

Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno <https://www.anpr.interno.it> dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.

La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>2. direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-contestuale</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Posso richiedere un certificato contestuale a mezzo posta elettronica?</p> <p>Sì, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 13: Certificato di convivenza

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>Il certificato di convivenza è il certificato che attesta la convivenza di fatto tra due persone e, quindi, può essere rilasciato solo dopo che, su apposita dichiarazione costitutiva redatta e sottoscritta dai conviventi, la convivenza di fatto è stata registrata in anagrafe.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>I certificati anagrafici possono essere richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none">direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara. <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche</p>

	<p>di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Il costo del certificato sarà comunicato dall'Ufficio con successiva mail. Effettuato il pagamento e inviata la relativa ricevuta, l'Ufficio procederà a trasmettere il certificato richiesto.</p> <p>Rivolgendosi ad una delle edicole autorizzate, presenti sul territorio cittadino, il cui elenco è accessibile sul sito del Comune di Bari.</p> <p>Il richiedente dovrà recarsi presso l'edicola munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Il costo del servizio è di €. 2,50, quale commissione in favore dell'edicolante, oltre alla marca da bollo, ove prevista, di €. 16,00;</p> <p>Attraverso il portale https://egov.comune.bari.it/ dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE), sarà possibile visualizzare e scaricare il certificato, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica;</p> <p>Attraverso il portale ANPR del Ministero dell'Interno https://www.anpr.interno.it dove, accedendo con l'identità digitale (SPID /CIE /CNS), sarà possibile scaricare il certificato in maniera autonoma, per sè o per un componente della propria famiglia anagrafica.</p> <p>La validità della certificazione prodotta è garantita dal timbro digitale, il quale consente di stampare il documento senza che perda valore legale</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il certificato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, tranne i casi di esenzione tassativamente previsti dalla legge.</p> <p>CASI DI ESENZIONE</p> <p>In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto di esenzione, in quanto l'esenzione non può essere presunta dall'operatore del servizio anagrafico.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <p>attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del</p>

	<p>Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale effettuare il pagamento: Certificati rilasciati in bollo</p> <p>Inserire i DATI DEL PAGAMENTO nel primo form e successivamente, nel form sottostante, inserire i "DATI DEL CONTRIBUENTE DEBITORE"</p> <p>Al termine della procedura sarà possibile pagare:</p> <p>direttamente online con carta di credito o debito, conto corrente o "altri metodi di pagamento" (Satispay, Paypal o altre app dedicate) facendo click sul pulsante PAGA ORA</p> <p>presso uno sportello fisico (banca, posta, tabaccheria) con l'avviso di pagamento generato facendo click sul pulsante STAMPA.</p> <p>2. direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari:</p> <p>http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-convivenza</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso richiedere un certificato di convivenza a mezzo posta elettronica? Si, ma è necessario specificare il motivo per il quale viene richiesto il rilascio della certificazione ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposta di bollo. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e trasmettere la relativa ricevuta.</p>

Servizio n. 14: Certificazione anagrafica storica

Descrizione generale	<p>I certificati anagrafici storici sono rilasciati per attestare situazioni anagrafiche risalenti nel tempo, sulla base delle risultanze del registro anagrafico della popolazione e del relativo archivio storico.</p> <p>I certificati anagrafici storici che possono essere richiesti sono: stato di famiglia storico, per attestare la composizione che ha avuto la famiglia a partire dalla data di formazione della scheda di famiglia fino alla data odierna o a quella di chiusura della scheda; storico di residenza, per attestare le iscrizioni e le cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente che hanno interessato il richiedente, con l'indicazione degli indirizzi, nell'ambito del territorio comunale, di tutte le abitazioni occupate dallo stesso.</p> <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio. Oltre detto termine, il documento è comunque valido se l'interessato dichiara e sottoscrive, infondo allo stesso certificato, che le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione.</p> <p>I certificati anagrafici sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>I certificati storico - anagrafici possono essere richiesti: direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già</p>

	<p>compilato e sottoscritto.</p> <p>Inviando la richiesta tramite mail al seguente indirizzo PEC: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie).</p> <p>In tal caso, in allegato alla mail dovranno essere prodotti: istanza compilata e sottoscritta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p> <p>Fatte le opportune verifiche, verrà comunicato l'importo da corrispondere per il rilascio del certificato comprendente l'imposta di bollo di € 16 ed i diritti di ricerca di archivio. I tempi di consegna sono pari a 30 giorni lavorativi dalla richiesta per i certificati storici di famiglia e per i certificati storici di residenza relativi a periodi precedenti al 1° gennaio 2002. Il rilascio è immediato per i certificati storici di residenza relativi a periodi successivi al 1° gennaio 2002.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>CERTIFICATI ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2002</p> <p>Il costo per il rilascio di un certificato storico di famiglia in carta libera è pari ad € 2,60 per ciascun nominativo presente sul certificato corrisposti a titolo di diritti di ricerca d'archivio.</p> <p>Il costo per il rilascio di un certificato storico di famiglia in carta legale è dato da: marca da bollo da € 16,00; diritti di ricerca d'archivio pari ad € 5,15 per ciascun nominativo presente sul certificato.</p> <p>Il costo per il rilascio di un certificato storico di residenza è dato dai diritti di ricerca d'archivio pari ad € 2,60 se in carta libera, ad € 5,15 se in carta legale. In quest'ultimo caso è dovuto anche il pagamento della marca da bollo da € 16,00.</p> <p>CERTIFICATI SUCCESSIVI AL 1° GENNAIO 2002</p> <p>In questo caso, non essendo necessaria la ricerca d'archivio, il rilascio del certificato storico di famiglia o di residenza in carta libera è gratuito.</p> <p>Il costo del rilascio di un certificato storico di famiglia o di residenza in carta legale è dato dal pagamento della sola marca da bollo da € 16,00. Il pagamento del corrispettivo dovuto può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità: attraverso i Servizi PagoPA, collegandosi al portale PlugandPay del</p>

	<p>Comune di Bari e selezionando dall'elenco il servizio per il quale si vuole effettuare il pagamento; direttamente presso gli sportelli dell'anagrafe con il POS.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/certificazioni</p>

Servizio n. 15: Anagrafe Italiani Residenti all'estero (A.I.R.E.)

Descrizione generale	<p>L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.</p> <p>L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.). <p>Devono essere iscritti all'A.I.R.E.:</p> <ul style="list-style-type: none"> i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi
----------------------	---

	<p>superiori a 12 mesi; i figli di cittadini italiani iscritti A.I.R.E. nati all'estero; coloro che vivono all'estero nel momento in cui acquistano la cittadinanza italiana, a qualsiasi titolo.</p> <p>Non devono iscriversi all'A.I.R.E.:</p> <p>le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>ISCRIZIONE</p> <p>La persona interessata deve rendere una dichiarazione all'ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all'estero. La dichiarazione comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.).</p> <p>In alternativa, la persona interessata può anche comunicare, alcuni giorni prima della partenza, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio AIRE attivo presso la sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici (largo Angelo Fraccacreta n. 1) il proprio trasferimento all'estero, perfezionando l'iscrizione A.I.R.E., entro i successivi 90 giorni, presso il Consolato competente. In mancanza, la cancellazione per emigrazione all'estero dell'interessato verrà convertita in cancellazione per irreperibilità.</p> <p>L'iscrizione può anche avvenire d'ufficio, sulla base di informazioni di cui l'Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.</p> <p>Per le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'A.I.R.E. è consigliabile visitare il sito web dell'Ufficio consolare competente per territorio.</p> <p>La decorrenza dell'iscrizione all'A.I.R.E. inizia: dalla data della dichiarazione di trasferimento all'estero resa all'Ufficio</p>

A.I.R.E. del comune se il cittadino entro i successivi 90 giorni si reca al Consolato per il perfezionamento della iscrizione A.I.R.E.;
dalla data di presentazione della dichiarazione al consolato;
dalla data della trascrizione dell'atto di nascita.

I cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. possono richiedere i seguenti certificati anagrafici e di stato civile:

certificato di residenza estera;

certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);

certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;

certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione);

certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione);

certificato plurimo di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione);

certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione).

Per i certificati di cittadinanza, esistenza in vita e stato libero con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione) è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.

AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino, il quale deve tempestivamente comunicare all'ufficio consolare:

il trasferimento della propria residenza o abitazione;

le modifiche dello stato civile anche per l'eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);

il rientro definitivo in Italia;

la perdita della cittadinanza italiana.

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:

per iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) a seguito del rimpatrio in un Comune italiano;

per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l'indirizzo all'estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;

per perdita della cittadinanza italiana.

	<p>Il modello per la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero è disponibile presso l'Ufficio AIRE della sede centrale (Corso Vittorio Veneto n. 4).</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>Il servizio è gratuito.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari https://www.comune.bari.it/web/egov/-/a-i-r-e-anagrafe-italiani-residenti-all-estero-iscrizione-aggiornamento-cancellazione</p> <p>Ministero degli Affari Esteri https://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/codice_fiscale.html</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Dimoro abitualmente all'estero. L'iscrizione all'A.I.R.E. è obbligatoria? Sì, se si risiede all'estero per periodi debitamente documentabili superiori ai dodici mesi. La dichiarazione deve essere resa all'Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.</p> <p>Dimoro abitualmente all'estero ma non mi sono mai iscritto all'A.I.R.E. Posso farlo in qualsiasi momento? Sì, l'iscrizione all'A.I.R.E. può essere richiesta sempre e in qualsiasi momento, senza però la possibilità di produrre effetti retroattivi.</p> <p>Vorrei iscrivermi all'A.I.R.E. senza presentarmi personalmente all'Ufficio consolare competente. È possibile e quali documenti sono necessari? Sì, è possibile e a riguardo si consiglia di consultare il portale istituzionale dell'Ufficio consolare competente. Generalmente è possibile trasmettere la dichiarazione per posta elettronica oppure mediante il portale dei servizi consolari online.</p> <p>Ai fini dell'iscrizione all'A.I.R.E. gli uffici consolari richiedono di produrre documentazione da cui si evinca l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, certificato di frequenza di un'Università etc).</p> <p>Dimoro abitualmente all'estero e ho cambiato indirizzo di residenza. Cosa devo fare? In questo caso è necessario dare comunicazione all'Ufficio consolare competente, senza necessità di presentarsi personalmente presso il Consolato. Si consiglia di consultare il portale istituzionale dell'Ufficio</p>

consolare competente, ove sono pubblicate le istruzioni per effettuare la comunicazione di variazione di indirizzo.

Il mancato aggiornamento di indirizzo rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni e potrebbe comportare la cancellazione dall'AIRE.

È appena nato mio figlio all'estero. Come posso iscriverlo all'AIRE?

L'iscrizione all'A.I.R.E. viene effettuata dall'Ufficio consolare di Stato Civile contestualmente alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita in Italia.

È appena nato mio figlio in Italia. Come posso iscriverlo all'AIRE?

La procedura di iscrizione AIRE in questo caso viene effettuata dall'ufficio del Comune in Italia contestualmente alla denuncia della nascita. Il Comune invierà conferma di iscrizione all'A.I.R.E. all'ufficio Consolare di competenza all'estero. Il Consolato provvederà ad inserire nel nucleo familiare già residente all'estero il nominativo del minore.

Cosa devo fare in caso di rimpatrio in Italia?

Nel caso di rimpatrio il cittadino deve inviare una comunicazione all'Ufficio consolare competente ed indicare le seguenti informazioni:

nome, cognome, e data di nascita di tutti membri del nucleo familiare che hanno intenzione di tornare in Italia;

presso quale Comune si intende rimpatriare;

data prevista del rimpatrio;

la comunicazione di rimpatrio resa all'Ufficio consolare non costituisce di per sé né prova di avvenuta iscrizione in A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente) né la cancellazione dall'A.I.R.E.; è infatti necessario formalizzare la comunicazione di rimpatrio recandosi personalmente presso il Comune italiano in cui si stabilisce la nuova residenza.

Sono iscritto all'A.I.R.E. Posso esercitare il diritto di voto?

Sì, I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'A.I.R.E. hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.

Servizio n. 16: Legalizzazione di fotografie

<p>Descrizione generale</p>	<p>La legalizzazione di una fotografia consiste nell'attestazione che un'immagine fotografica corrisponde effettivamente alla persona del cittadino che si presenta a sportello.</p> <p>I cittadini possono legalizzare le fotografie solo per il rilascio di documenti personali quali patente di guida, passaporto, porto d'armi, licenze di caccia e pesca, etc.. Rimangono, quindi, esclusi i rapporti con i privati (banche, palestre etc.).</p> <p>Premesso che sono le amministrazioni competenti al rilascio dei suddetti documenti personali che devono procedere a legalizzare le foto a loro necessarie (la legalizzazione viene fatta direttamente dall'addetto allo sportello, in presenza dell'interessato. Per la patente, inoltre, ha valore di fotografia legalizzata anche quella apposta sul certificato medico vidimata dal sanitario autorizzato), solo nel caso in cui il cittadino non possa recarvisi direttamente, la legalizzazione può essere fatta dal dipendente incaricato dal Sindaco.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>La persona interessata alla legalizzazione di una fotografia, può rivolgersi agli Uffici Anagrafici del Comune di Bari (sia nella sede centrale di Corso Vittorio Veneto che in tutte le delegazioni demografiche decentrate), esclusivamente previa fissazione di appuntamento da concordare contattando l'URP e munita di un documento d'identità in corso di validità.</p> <p>Il servizio è espletato in tempo reale.</p>
<p>Documenti necessari</p>	<p>Un documento di identità in corso di validità e una foto formato tessera recente (fatta da non più di sei mesi) ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla Questura per il rilascio del passaporto (visualizzabile al seguente link http://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf).</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il servizio è gratuito.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/legalizzazione-di-fotografie</p>

Servizio n. 17: Autenticazione delle sottoscrizioni

Descrizione generale	<p>Consiste nell'attestazione redatta dal pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.</p> <p>I soggetti che possono autenticare una sottoscrizione sono: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.</p> <p>I funzionari comunali che operano negli Uffici Anagrafici del Comune di Bari svolgono il servizio delle autentiche di sottoscrizione esclusivamente nei seguenti casi:</p> <p>Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio (contenenti stati, fatti o qualità personali), così come definite dall'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 soltanto se tali atti debbano essere presentati a soggetti privati o ad organi della pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (art. 21 D.P.R. 445/2000);</p> <p>consenso scritto, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31 c. 3 lett. c), legge 4 maggio 1983, n. 184);</p> <p>atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271);</p> <p>firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169);</p> <p>atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223);</p> <p>quietanze liberatorie in materia di assegni bancari (art. 8 della L. 15-12-1990 n. 386).</p> <p>Pertanto, sono esclusi tutti quei documenti contenenti dichiarazioni aventi valore negoziale o che richiedono un impegno futuro o che comportino accettazione o rinuncia di incarico, quali ad es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, etc., deleghe, salvo quanto previsto da normative speciali, o procure) o che, comunque, non rientrino nei casi sopra elencati.</p> <p>N.B. con sentenza n. 19966 del 2013, la Sez. III della Corte di</p>
----------------------	---

Cassazione ha stabilito che l'atto la cui sottoscrizione è stata autenticata da un funzionario non competente è nullo, per cui, di conseguenza, sono nulli tutti gli atti successivi basati su di esso.

ATTI CHE NON NECESSITANO DI AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il succitato art. 21, c. 1, del D.P.R. 445/2000 dispone che l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita se tali istanze e dichiarazioni sono:

sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;

sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Se le istanze e le dichiarazioni, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione in tutte le pubbliche amministrazioni o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono inviate per via telematica, queste sono valide se:

sono sottoscritte mediante firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata;

l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

E' bene ricordare che l'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 consente a tutti i dipendenti addetti al ricevimento di una pratica di autenticare la sottoscrizione, se non viene allegato il documento, ovviamente limitatamente alla pratica stessa. Se ci si rivolge quindi all'ASL piuttosto che all'Agenzia delle Entrate o all'INPS, l'impiegato che si occupa della nostra istanza può legalizzare la firma su quella specifica istanza, senza bisogno di incarichi particolari, in quanto già previsto del Legislatore e senza bisogno dell'ulteriore passaggio presso gli uffici comunali per l'autentica della sottoscrizione.

Colui che firma deve essere in grado di intendere e di volere ed in caso contrario o se trattasi di minori, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore esercente la potestà genitoriale, dal tutore,

	<p>etc... Nei casi di soggetti impossibilitati a firmare per motivi diversi (impedimenti fisici o analfabetismo), la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale che attesta che la dichiarazione è stata a lui resa, facendo menzione della causa dell'impedimento a sottoscrivere. In caso di impedimento temporaneo la dichiarazione è resa, nell'interesse della persona impedita, dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza, da altro familiare, facendo menzione dell'esistenza dell'impedimento temporaneo.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>Il servizio viene erogato presso la sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1 e presso le sedi delegazionali di Carrassi – San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3, Santo Spirito in Via Fiume n. 8 e Carbonara in via Geremia D'Erasmus n.3, esclusivamente su appuntamento.</p> <p>La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata in una delle seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure, per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari).</p> <p>Nel giorno dell'appuntamento, la persona interessata deve presentarsi munita di documento di identità in corso di validità e di n.1 marca da bollo da € 16,00.</p> <p>Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dalla persona interessata in presenza del dipendente addetto al servizio.</p>
<p>Documenti necessari</p>	<p>Il modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) e per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono disponibili nella sezione URP del sito del Comune di Bari o Collegandosi all'indirizzo https://www.comune.bari.it/web/egov/-/autentiche-di-sottoscrizione</p> <p>In caso di autentica della sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a soggetti privati (ad es. istituti bancari, assicurativi, etc...) o rivolte all'INPS ai fini della riscossione da parte degli eredi dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato dante causa, deve essere corrisposta la marca da bollo da € 16,00.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari https://www.comune.bari.it/web/egov/-/autentiche-di-sottoscrizione</p>

Servizio n. 18: Autenticazione delle copie

Descrizione generale	<p>Consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.</p> <p>Tale attestazione deve riportare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il nome e cognome, la qualifica rivestita e la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.</p> <p>L'attestazione deve, altresì, riportare se l'originale è depositato, conservato o presentato e, in quest'ultimo caso, devono essere indicate le generalità dell'esibitore, nonché le modalità della sua identificazione per la diretta responsabilità che assume nell'ipotesi di presentazione di documento falso o alterato.</p> <p>L'unico limite cui soggiace l'autentica di copia consiste nel fatto che occorre presentare un originale, non è ammessa la copia di copia, neanche se trattasi di copia già autenticata.</p> <p>Limitandosi a dichiarare che la copia è uguale all'originale, le copie autenticate possono riguardare anche documenti redatti in lingua straniera, oppure atti negoziali privati purché si sia sicuri che la copia è identica all'originale</p> <p>Nel caso non venga esibito l'originale, che manchi la certezza assoluta che il documento esibito sia effettivamente un originale o che la copia non risulti identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.</p> <p>Copia parziale</p> <p>È possibile autenticare solamente la copia di una parte limitata di un documento (le pagine di cui si chiede l'autenticazione dovranno essere copiate per intero, non è consentito coprirne una o più parti). Il termine "copia parziale" si può anche riferire alla perdita di informazioni nella copia come ad esempio nel caso di un originale a colori e della relativa copia in bianco e nero. Tali circostanze dovranno essere specificate nel corpo dell'autenticazione.</p> <p>I soggetti abilitati all'autenticazione delle copie sono: il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, i dirigenti.</p> <p>Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai</p>
----------------------	--

gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso

Modalità alternative all'autenticazione di copie

Una modalità alternativa di autenticazione di copie di documenti o atti prevede l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui l'interessato attesta che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale (art. 19 D.P.R. 445/2000).

L'attestazione della conformità all'originale, di cui sopra, può essere apposta in calce alla copia stessa ed è sottoscritta nel momento della consegna della documentazione all'addetto a riceverla oppure già sottoscritta e corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Tale forma di autentica deve essere accettata da tutti gli Enti pubblici a cui il documento autenticato è rivolto, in caso di rifiuto incorrono nelle pene previste dall'art.74 del d.P.R. n. 445/2000 (violazione dei doveri d'ufficio).

Casi particolari

Non si autenticano i certificati medici in quanto producono i loro effetti per esibizione dell'originale. All'autentica di certificati medici da far valere all'estero provvede l'azienda USL competente, e presso la quale – proprio per questo fine – sono depositate le firme dei medici. L'autentica redatta con queste modalità – nei casi previsti – è legalizzata dalla Prefettura per essere fatta valere all'estero.

La copia autentica dei passaporti e del titolo di soggiorno, per le eventuali necessità di pubbliche amministrazioni/soggetti stranieri è effettuata dalla Questura.

<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>Il servizio viene erogato presso la sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1 e presso le sedi delegazionali di Carrassi – San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3, Santo Spirito in Via Fiume n. 8 e Carbonara in via Geremia D'Erasmus n.3, esclusivamente su appuntamento.</p> <p>La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata in una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure, per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, San Paolo e Carbonara (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari).</p> <p>Nel giorno dell'appuntamento, la persona interessata deve presentarsi presso la sede dei servizi demografici, munita di documento in originale ed in copia, documento di identità in corso di validità e di n.1 marca da bollo da € 16.</p>
<p>Documenti necessari</p>	<p>In caso di autentica della copia da presentare a soggetti privati (ad es. istituti bancari, assicurativi etc.) il costo è pari a: marca da bollo da € 16,00.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari https://www.comune.bari.it/web/egov/-/autentica-di-copia</p>

Servizio n. 19: Servizio di leva – foglio di congedo

Descrizione generale	<p>Il foglio di congedo è il documento che dimostra la posizione rispetto agli obblighi militari. Viene generalmente rilasciato ai cittadini, che hanno espletato la ferma volontaria, dalla caserma dove hanno effettuato il servizio militare.</p> <p>Esistono due tipi di fogli di congedo: illimitato: viene rilasciato ai giovani che hanno portato a termine il servizio di leva; assoluto: viene rilasciato ai giovani per i quali sono subentrate condizioni di inabilità durante il servizio di leva.</p> <p>Il foglio di congedo, per essere valido, deve essere firmato dal Sindaco del Comune di residenza.</p> <p>Se il foglio di congedo viene consegnato dal Distretto Militare all'Ufficio Leva del Comune, la persona interessata viene invitata per iscritto a presentarsi per il ritiro del Foglio, presso gli uffici comunali.</p> <p>Se, invece, il Comando consegna direttamente alla persona interessata il Foglio di congedo, quest'ultimo deve provvedere alla registrazione del documento presso l'Ufficio Leva del Comune.</p> <p>In caso di smarrimento del foglio di congedo militare di leva l'interessato deve richiedere il foglio matricolare che può essere utilizzato all'occasione in sostituzione del congedo.</p> <p>Secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa, le modalità per la richiesta dei fogli matricolari differiscono in base all'arma presso la quale si è svolto il servizio militare e sono le seguenti: per l'Esercito è competenza dei Centri Documentali di appartenenza (ex Distretti Militari), sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per la Leva ed i Volontari di Truppa; per la Marina è competenza di Persomil 11^a Div. sita in viale dell'Esercito n.186 CAP 00143 Roma, sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per la Leva ed i Volontari di Truppa – 06 5170 50153; per la l'Aeronautica è competenza: – Ufficiali e Sottufficiali: Persomil 12^a Div. sita in viale dell'Esercito n.186 CAP 00143 Roma – 06 5170 50865; – Leva e Volontari di truppa: “Deposito matricolare” sito in P.zza Guerriero Gonzaga n. 17 CAP 05018 Orvieto, tel. n. 0763 342811/23.</p>
----------------------	--

	<p>Carabinieri per i primi 10 anni è competenza del Comando Generale dell'Arma sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per i Volontari di Truppa, poi diventano competenti i centri Documentali.</p> <p>Il Centro Documentale di appartenenza è quello relativo alla residenza che si aveva quando si è svolto il servizio militare di leva.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	È possibile rivolgersi presso l'Ufficio Leva Militare - P.O.S. Anagrafe, Leva e Pensioni (Corso Vittorio Veneto n. 4).
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/servizio-di-leva-foglio-di-congedo

Servizio n. 20: Servizio di leva - Certificato esito di leva

Descrizione generale	<p>La certificazione inerente la leva si articola nei seguenti documenti:</p> <p>Il certificato di iscrizione nelle liste di leva: è il certificato che attesta l'iscrizione nelle liste di leva militare. Tale documento riporta i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, i dati inerenti la classe di appartenenza e il relativo numero di lista</p> <p>Il certificato di esito di leva: è il certificato che riporta il risultato della visita psico-fisico-attitudinale (abile arruolato, rivedibile o riformato) sostenuta per la leva militare. Tale documento riporta i dati anagrafici del soggetto iscritto nella lista di leva, i dati inerenti la classe di appartenenza, il relativo numero di lista e l'esito della visita di leva. Nel certificato è omessa la causa di rivedibilità o di riforma. Se si vuole il certificato completo dell'articolo di riforma è necessario rivolgersi all'Ufficio Documentale (ex Distretto Militare) o alla Capitaneria di Porto</p>
----------------------	---

competente.

Il certificato di ruolo matricolare: per coloro che sono stati dichiarati "abili arruolati" ed hanno svolto il servizio militare, è inoltre possibile rilasciare, in base alle risultanze d'ufficio, un attestato di ruolo matricolare, che comprende anche la data di partenza, di congedo, il corpo presso il quale è stato prestato il servizio di leva ed il grado. L'attestato è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo tranne i casi di esenzione previsti dalla legge. Nel caso non possa essere rilasciato il certificato in esame, l'interessato può chiedere copia del foglio matricolare agli uffici competenti:

► per l'Esercito al Centro Documentale (ex Distretto Militare) di appartenenza (quello del comune di residenza quando si è svolto il servizio militare di leva).

► per la Marina a Persomil 11^a Div. sita in viale dell'Esercito n.186 CAP 00143 Roma, sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per la Leva ed i Volontari di Truppa - 06 5170 50153;

► per l'Aeronautica è competenza:

- Ufficiali e Sottufficiali: Persomil 12^a Div. sita in viale dell'Esercito n.186 CAP 00143 Roma - 06 5170 50865;

- Leva e Volontari di truppa: "Deposito matricolare" sito in P.zza Guerriero Gonzaga n. 17 CAP 05018 Orvieto, tel. n. 0763 342811/23.

► per i Carabinieri per i primi 10 anni al Comando Generale dell'Arma sia per gli Ufficiali, sia per i Sottufficiali, sia per i Volontari di Truppa, per gli anni successivi ai centri Documentali.

Il documento rilasciato dal Comune, per essere valido, deve essere controfirmato dall'Autorità militare presso l'Ufficio Documentale o la Capitaneria di Porto. N.B. I suddetti certificati possono essere richiesti solo da coloro che al momento della visita di leva erano residenti nel comune di Bari.

RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE DI LEVA AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI

I dati relativi allo svolgimento del servizio di leva per uso pensionistico devono essere prodotti in autocertificazione, in quanto certificati e attestati non possono essere rilasciati dalla pubblica amministrazione se destinati ad altra pubblica amministrazione (art.15, c.2, L. n. 183/2011).

Pertanto, qualora vi fosse necessità di documentare il periodo di svolgimento del servizio di leva ai fini del riconoscimento pensionistico o previdenziale, tale periodo dovrà essere, anche sommariamente, autocertificato e verrà verificato direttamente dall'Ente previdenziale

	<p>(INPS) presso il Ministero della Difesa (difatti, l'unico periodo valido è quello riportato sul foglio matricolare che viene inviato per via telematica direttamente all'INPS da parte del Ministero della Difesa).</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>Per i cittadini residenti nel Comune di Bari La persona interessata o un genitore deve rivolgersi all'Ufficio Leva del Comune di Bari (sede centrale) munito di un documento d'identità in corso di validità.</p> <p>Per i cittadini residenti in altri comuni La persona interessata può inviare la richiesta a mezzo posta alla Direzione della Ripartizione.</p> <p>Il plico deve contenere: busta già provvista di affrancatura, per la trasmissione della certificazione richiesta; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>il rilascio della certificazione prevede il pagamento dell'imposta di bollo tranne i casi di esenzione previsti dalla legge. Nel caso in cui sia necessario il pagamento dell'imposta per il rilascio del certificato, occorrerà presentare, al ritiro, la marca da bollo da applicare sul certificato oppure procedere al pagamento attraverso il portale PagoPA e presentare la relativa ricevuta.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/servizio-di-leva-certificato-esito-di-leva</p>

Servizio n. 21: Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale cittadini non comunitari.

Descrizione generale	I cittadini stranieri extracomunitari, iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bari, sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	La persona interessata deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano indicate le generalità proprie ed eventualmente degli altri componenti il nucleo familiare che hanno rinnovato il permesso di soggiorno e l'indirizzo di residenza. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal dichiarante, anche da ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare. Tali dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente tramite e-mail agli indirizzi anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it e ufficio.cancellazioni@comune.bari.it o per posta raccomandata all'Ufficio Cancellazioni, Corso Vittorio Veneto, 4 70122 Bari, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno rinnovati del dichiarante e di ogni altro componente del nucleo familiare.
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/rinnovo-della-dichiarazione-di-dimora-abituale-solo-cittadini-extracomunitari-
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Che cosa si intende per "dimora abituale"?</p> <p>La dimora abituale è quel luogo di stabile e duratura dimora che permette al cittadino di ottenere l'iscrizione anagrafica in un Comune. Si tratta di un concetto pressoché coincidente con quello di residenza, che si compone dell'elemento oggettivo della permanenza nel luogo di dimora e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Da ciò si ricava che la residenza è una situazione di fatto a cui deve corrispondere in parallelo la situazione di diritto contenuta nei registri anagrafici.</p> <p>Cosa comporta il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale?</p> <p>La cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bari, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte degli sportelli</p>

	anagrafici, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni, rimasto senza riscontro.
--	--

Servizio n. 22: Rilascio attestazione di soggiorno permanente o di regolarità del soggiorno per cittadino dell'Unione Europea

Descrizione generale	<p>Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia, per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30), possono richiedere l'attestato di soggiorno permanente.</p> <p>L'attestato è un documento che ha lo scopo di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligo d'isciversi all'Anagrafe previsto dalla legge per i cittadini dell'Unione Europea e il diritto a soggiornare in maniera permanente in Italia.</p> <p>Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti d'iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori. Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.</p> <p>In alcune condizioni il cittadino UE o suoi familiari possono maturare il diritto di soggiorno permanente anche prima dei cinque anni di soggiorno continuativo nel territorio nazionale.</p> <p>La condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste nel decreto legislativo e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. Non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall'assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo).</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>La richiesta dell'attestato può essere fatta in una delle seguenti modalità:</p> <p>1. tramite mail all'indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie)</p>

In tal caso alla mail dovranno essere allegati:
copia del modulo di richiesta compilato e sottoscritto con la marca da bollo da 16 € già applicata;
copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la regolarità del soggiorno.

L'ufficio manderà una mail di conferma del ricevimento della richiesta indicando la data a partire la quale il richiedente potrà presentarsi allo sportello per il ritiro. In tale occasione lo stesso dovrà esibire copia della mail ricevuta, consegnare il modulo di richiesta in originale e portare la seconda marca da bollo da applicare sull'attestato.

2. presentandosi direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:

autonomamente sul sito

<https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662>

per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.

Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto con applicata la marca da bollo da 16,00 €.

Oltre alla copia del documento di identità, al fine del rilascio della suddetta certificazione occorre che la richiesta sia corredata dalla specifica documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto. Pertanto, in base alla specifica condizione del richiedente, occorre presentare:

Lavoratore subordinato, in alternativa:

contratti di lavoro e buste paga/CUD;

iscrizione al centro dell'impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro;

qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.

Lavoratore autonomo, in alternativa:

	<p>dimostrazione partiva IVA e iscrizione CCIA e dichiarazione dei redditi; documenti contributivi e/o fiscali (denuncia IVA, fatture ...); qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.</p> <p>Cittadino non lavoratore possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari per 5 anni continuativi (documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.).</p>
Costi e modalità di pagamento	Il costo del rilascio di un attestato di soggiorno permanente è pari a € 32,00 per due marche da bollo da € 16,00 (una sarà apposta sull'istanza e l'altra sarà apposta sull'attestato).
Collegamenti web utili	<p>Unione Europea:</p> <p>https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/eu-nationals-permanent-residence/index_it.htm</p> <p>https://www.comune.bari.it/web/egov/-/attestazione-di-soggiorno-permanente-per-cittadino-dell-unione-europea</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Da quale momento decorrono i cinque anni continuativi, valevoli per conseguire il diritto al soggiorno permanente in Italia?</p> <p>Dal momento dell'iscrizione anagrafica in un Comune italiano.</p> <p>Qual è la documentazione utile a comprovare la regolarità e la continuità del soggiorno quinquennale?</p> <p>In linea generale il cittadino dell'Unione Europea può soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> è un lavoratore subordinato o autonomo; dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi all'interno del territorio nazionale; è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione

Europea che ha diritto di soggiornare nei tre casi sopra illustrati. Pertanto la documentazione utile a comprovare la regolarità e la continuità del soggiorno quinquennale potrà consistere, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, in cedolini paga, ricevute di versamento contributi INPS, contratti di lavoro contenenti gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attestazione di attribuzione della partita IVA, iscrizione in un albo professionale, documenti inerenti all'iscrizione ad un corso di studi o di formazione professionale, polizza assicurativa, pubblica o privata, valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale dei rischi sanitari, copie degli atti originali, in regola con le norme in materia di legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di familiare con il cittadino dell'Unione Europea.

Le assenze dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione Europea per un periodo di tempo più o meno prolungato possono ostacolare il conseguimento del diritto di soggiorno permanente in Italia?

No, in quanto la continuità del soggiorno non è intaccata da assenza che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, oppure da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Servizio n. 23: Attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini britannici

Descrizione generale	Ai sensi dell'art. 18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30 i cittadini britannici, che hanno presentato domanda di iscrizione anagrafica entro il 31/12/2020, possono richiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica in base al suddetto accordo.
Modalità di accesso al servizio e documenti	La richiesta dell'attestato può essere fatta in una delle seguenti modalità:

necessari	<p>1. tramite mail all'indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie) In tal caso alla mail dovranno essere allegati: copia del modulo di richiesta compilato e sottoscritto con la marca da bollo da 16 € già applicata; copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; L'ufficio manderà una mail di conferma del ricevimento della richiesta indicando la data a partire la quale il richiedente potrà presentarsi allo sportello per il ritiro. In tale occasione lo stesso dovrà esibire copia della mail ricevuta, consegnare il modulo di richiesta in originale e portare la seconda marca da bollo da applicare sull'attestato.</p> <p>2. presentandosi direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto con applicata la marca da bollo da 16,00 €.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il costo del rilascio di un attestato di soggiorno permanente è pari a € 32,00 per due marche da bollo da € 16,00 (una sarà apposta sull'istanza e l'altra sarà apposta sull'attestato).
Collegamenti web utili	https://www.comune.bari.it/web/egov/-/attestazione-di-iscrizione-anagrafica-per-i-cittadini-britannici-in-base-all-accordo-sul-recesso-del-regno-unito-e-dell-irlanda-del-nord-dalla-ue

Servizio n. 24: Attestazione di iscrizione anagrafica o di regolarità del soggiorno di cittadino dell'Unione Europea

<p>Descrizione generale</p>	<p>L'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell'Unione, comunemente denominata "attestazione di regolare soggiorno", di norma viene rilasciata, a richiesta dell'interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, semprechè sussistano i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.</p> <p>Tale attestato non è un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt'altro significato e valore.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>La richiesta dell'attestato può essere fatta in una delle seguenti modalità:</p> <p>1. tramite mail all'indirizzo pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie)</p> <p>In tal caso alla mail dovranno essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">copia del modulo di richiesta compilato e sottoscritto con la marca da bollo da 16 € già applicata;copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la regolarità del soggiorno. <p>L'ufficio manderà una mail di conferma del ricevimento della richiesta indicando la data a partire la quale il richiedente potrà presentarsi allo sportello per il ritiro. In tale occasione lo stesso dovrà esibire copia della mail ricevuta, consegnare il modulo di richiesta in originale e portare la seconda marca da bollo da applicare sull'attestato.</p> <p>2. presentandosi direttamente agli sportelli anagrafici del Comune di Bari, esclusivamente previo appuntamento da prenotare secondo le seguenti modalità:</p> <p>autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p> <p>per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito,</p>

	<p>oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara.</p> <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto con applicata la marca da bollo da 16,00 €.</p> <p>Oltre alla copia del documento di identità, al fine del rilascio della suddetta certificazione occorre che la richiesta sia corredata dalla specifica documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto. Pertanto, in base alla specifica condizione del richiedente, occorre presentare:</p> <p>Lavoratore subordinato, in alternativa: contratti di lavoro e buste paga/CUD; iscrizione al centro dell'impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro; qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.</p> <p>Lavoratore autonomo, in alternativa: dimostrazione partiva IVA e iscrizione CCIA e dichiarazione dei redditi; documenti contributivi e/o fiscali (denuncia IVA, fatture ...); qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione.</p> <p>Cittadino non lavoratore possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari (documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.).</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il costo del rilascio di un attestato di soggiorno permanente è pari a € 32,00 per due marche da bollo da € 16,00 (una sarà apposta sull'istanza e l'altra sarà apposta sull'attestato).</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Unione Europea: https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents-formalities/eu-nationals-permanent-residence/index_it.htm</p> <p>https://www.comune.bari.it/web/egov/-/attestazione-di-iscrizione-anagrafica-o-di-regolarita-del-soggiorno-di-cittadino-dell-unione-europea</p>

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Qual è la documentazione utile a comprovare la regolarità del soggiorno?</p> <p>In linea generale il cittadino dell'Unione Europea può soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi se:</p> <ul style="list-style-type: none"> è un lavoratore subordinato o autonomo; dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi all'interno del territorio nazionale; è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione Europea che ha diritto di soggiornare nei tre casi sopra illustrati. <p>Pertanto la documentazione utile a comprovare la regolarità del soggiorno potrà consistere, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, in cedolini paga, ricevute di versamento contributi INPS, contratti di lavoro contenenti gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attestazione di attribuzione della partita IVA, iscrizione in un albo professionale, documenti inerenti all'iscrizione ad un corso di studi o di formazione professionale, polizza assicurativa, pubblica o privata, valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale dei rischi sanitari, copie degli atti originali, in regola con le norme in materia di legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di familiare con il cittadino dell'Unione Europea.</p> <p>Le assenze dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione Europea per un periodo di tempo più o meno prolungato possono ostacolare il conseguimento del diritto di soggiorno permanente in Italia?</p> <p>No, in quanto la continuità del soggiorno non è intaccata da assenza che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, oppure da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti,</p>
-------------------------------------	--

<p>quali gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.</p> <p>Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.</p>
--

Servizio n. 25: Cambio di residenza (con provenienza da altro Comune o Stato estero) e cambio di abitazione (Bari su Bari)

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il cittadino che avendo stabilito la propria dimora abituale nel Comune di Bari si iscrive nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o che, essendo già iscritto nell'Anagrafe Nazionale, sposta la propria residenza da un altro comune o che cambia la propria abitazione, trasferendosi presso un altro indirizzo, all'interno del Comune di Bari, deve presentare per sé e per gli eventuali componenti il proprio nucleo familiare la dichiarazione di residenza all'Ufficio Anagrafe.</p> <p>N.B. La dichiarazione relativa al trasferimento di residenza o al cambio di abitazione deve essere resa nel termine di venti giorni dalla data in cui è avvenuto il trasferimento nella nuova abitazione (art. 13, co. 2, D.P.R. 223/89).</p> <p>Inoltre, ove nel corso degli accertamenti svolti emergano discordanze con la dichiarazione resa, ad esempio nel caso in cui l'immobile in cui si è dichiarato di abitare non è stato ancora occupato a causa dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, si procederà alla segnalazione di quanto è emerso alla competente autorità di Pubblica Sicurezza ed all'annullamento del cambio di residenza con conseguente decadenza dei benefici eventualmente acquisiti per effetto della dichiarazione resa nonché, stante il rilievo penale della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità Giudiziaria (art. 19, co.3, D.P.R. 223/89; art. 5, co.4, Legge n. 35/2012; artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000).</p> <p>Difatti, come ribadito dalla Corte di Cassazione penale, (Sez. V), nella sentenza n. 33665 del 4 settembre 2024, la dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini dell'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integra il reato di falsità ideologica, punibile ai sensi dell'art. 483 del codice penale.</p>
-----------------------------	---

<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>Le dichiarazioni di residenza possono essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:</p> <p>tramite portale EGOV https://egov.comune.bari.it/ previo accesso al servizio tramite il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID), selezionando il servizio “Cambio Residenza”;</p> <p>previo appuntamento da prenotare sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 (per chi necessita di assistenza, può rivolgersi alle sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo Sportello URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto) presso lo sportello anagrafico dedicato della Sede Centrale e degli uffici delegazionali, e consegnando il modello ministeriale della dichiarazione di residenza compilato, sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni e completo di tutti gli allegati (servizio momentaneamente sospeso);</p> <p>a mezzo posta elettronica: il modello ministeriale compilato, sottoscritto e completo degli allegati può essere inoltrato ai seguenti indirizzi:</p> <p>anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it ufficio.dichiarazioniresidenza@comune.bari.it</p> <p>Tutta la documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato PDF da allegare al messaggio di posta elettronica. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc...).</p> <p>La documentazione a mezzo posta raccomandata deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Bari –Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici – Ufficio Anagrafe centrale – Largo Angelo Fraccacreta 1 – 70122 BARI;</p> <p>tramite il portale A.N.P.R., previo accesso ai servizi al cittadino da effettuare utilizzando il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) oppure C.I.E. o CNS.</p> <p>La modulistica necessaria per presentare la propria dichiarazione di residenza è disponibile alla seguente pagina web del sito istituzionale del Comune di Bari:</p> <p>https://www.comune.bari.it/web/egov/-/cambio-di-residenza-con-provenienza-da-altro-comune-o-stato-estero-e-cambio-di-abitazione-bari-su-bari-,</p> <p>oppure, può essere ritirata, in formato cartaceo, presso lo sportello URP Servizi Demografici della Sede Centrale.</p>
--	---

Poiché in base alla vigente normativa chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge, il richiedente deve dichiarare il titolo (proprietà, locazione, comodato, etc.) in base al quale occupa legittimamente l'abitazione (pagina 4 del modello ministeriale). Qualora il dichiarante non fosse in possesso di un valido titolo di occupazione dell'alloggio o in caso di aggregazione a nuclei familiari già residenti, il proprietario dell'immobile deve compilare un'apposita dichiarazione in cui afferma di essere a conoscenza della richiesta di residenza (allegato 2). Il proprietario sottoscrive la dichiarazione, allegando copia del proprio documento di riconoscimento.

Nel caso si tratti di alloggi di edilizia popolare, occorrerà presentare il titolo di assegnazione dell'alloggio o l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare rilasciati dall'Ente gestore.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza, con l'obbligo per questi ultimi di sottoscrivere il modulo ministeriale; titolo di assegnazione/ampliamento dell'alloggio popolare rilasciato dall'Ente gestore (solo nel caso di trasferimento in alloggio popolare); dichiarazione di assenso del proprietario all'occupazione dell'alloggio (allegato 2 compilato e sottoscritto dal proprietario di casa con copia del documento d'identità dello stesso) solo nel caso in cui non si sia dichiarato il titolo, proprietà, locazione, comodato, etc., in base al quale si occupa legittimamente l'abitazione compilando la pagina 4 del modello ministeriale o in caso di aggregazione a nuclei familiari già residenti.

N.B. Se nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza risiede un'altra famiglia, il dichiarante dovrà indicare gli estremi di un componente maggiorenne di tale famiglia, compilando lo spazio a pagina 4 del modulo ministeriale specificando se esista, o meno, un vincolo di qualche tipo (parentela, coniugio, etc.). In tal caso è opportuno allegare all'istanza anche una dichiarazione di conoscenza del soggetto già residente, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

In tutti i casi in cui la dichiarazione venga:

inviata tramite mail da indirizzi di posta elettronica appartenenti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) diversi dal dichiarante; presentata allo sportello da persone diverse dal dichiarante;

è obbligatorio allegare il modello di conferimento del potere di rappresentanza per la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione debitamente compilato e firmato. Questo modello è disponibile alla seguente pagina web del sito istituzionale del Comune di Bari: <https://www.comune.bari.it/web/egov/-/cambio-di-residenza-con-provenienza-da-altro-comune-o-stato-estero-e-cambio-di-abitazione-bari-su-bari->, nonché, in formato cartaceo, presso lo sportello U.R.P. Servizi Demografici della Sede Centrale (Largo Angelo Fraccacreta 1).

CITTADINI STRANIERI

Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A) del modulo ministeriale.

Il cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B) del modulo ministeriale.

TRASFERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINORI ED UN UNICO GENITORE

Quando il cambio di residenza/abitazione prevede il trasferimento di minori e di un solo genitore, nel caso in cui l'altro genitore non abbia perso la potestà genitoriale o non sia deceduto, è opportuno allegare all'istanza una dichiarazione di conoscenza sottoscritta da quest'ultimo ed una copia del suo documento di identità in corso di validità o, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dall'istante, contenente le generalità e la residenza del genitore assente che, in qualità di controinteressato, deve essere notiziato del cambio di residenza del minore attraverso la comunicazione di avvio del procedimento.

3) DICHIARAZIONE DI RESIDENZA/CAMBIO DI ABITAZIONE RIFERITA AL SOLO MINORE Nel caso in cui il trasferimento di residenza riguardi solo uno o più minori, la dichiarazione di residenza o cambio di abitazione deve essere fatta da chi esercita la potestà genitoriale o altro soggetto legittimato, utilizzando l'apposito modello (vedi).

IRRICEVIBILITÀ DELLE ISTANZE

È responsabilità del cittadino la corretta compilazione della dichiarazione di residenza e l'invio di tutta la documentazione richiesta

	<p>dalla normativa vigente per la ricevibilità dell'istanza.</p> <p>Pertanto, saranno considerate irricevibili e non verranno prese in carico quelle dichiarazioni che giungeranno incomplete della sottoscrizione del richiedente e/o di tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza e/o dei documenti indicati nella sezione "DOCUMENTI DA ALLEGARE".</p> <p>Tutte le firme riportate sulle dichiarazioni e sui documenti allegati devono essere apposte in modo leggibile.</p> <p>Se entro 45 giorni dalla registrazione della variazione anagrafica l'interessato non riceve la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art. 10 bis L. 241/1990), la dichiarazione di residenza del cittadino deve presumersi veritiera e, quindi, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera positivamente definita.</p> <p>La decorrenza giuridica del cambio di residenza e del cambio di abitazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i due giorni lavorativi successivi sarà effettuata la registrazione della variazione anagrafica e il dichiarante potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni dichiarate.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/cambio-di-residenza-con-provenienza-da-altro-comune-o-stato-estero-e-cambio-di-abitazione-bari-su-bari-
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Che cosa si intende per "dimora abituale"?</p> <p>La dimora abituale è quel luogo di stabile e duratura dimora che permette al cittadino di ottenere l'iscrizione anagrafica in un Comune. Si tratta di un concetto pressoché coincidente con quello di residenza, che si compone dell'elemento oggettivo della permanenza nel luogo di dimora e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.</p> <p>Da ciò si ricava che la residenza è una situazione di fatto a cui deve corrispondere in parallelo la situazione di diritto contenuta nei registri anagrafici.</p> <p>Ho cambiato abitazione. Entro quanto tempo sono tenuto a presentare</p>

	<p>la dichiarazione di residenza? Entro venti giorni dal trasferimento nella nuova abitazione.</p> <p>Ho cambiato abitazione. Sono tenuto a presentare la dichiarazione di residenza ad altri enti pubblici oltre al Comune? No, in quanto al momento della definizione positiva della pratica il Comune provvede a trasmettere il dato in forma telematica agli enti pubblici interessati (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS, Motorizzazione Civile, etc...).</p> <p>In particolare, per quanto riguarda patenti di guida e libretti di circolazione di veicoli non vengono più inviati dalla Motorizzazione Civile i tagliandi di aggiornamento.</p> <p>Ho presentato la dichiarazione di residenza. Saranno effettuati controlli presso la mia abitazione? Sì, successivamente alla registrazione della richiesta di residenza, gli uffici anagrafici provvederanno a verificare la veridicità di quanto dichiarato, mediante appositi accertamenti in loco svolti da personale appartenente al Comando Polizia Locale.</p> <p>In caso di accertamento con esito negativo, gli uffici anagrafici comunicheranno tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.</p> <p>Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare agli sportelli anagrafici per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.</p>
--	--

Servizio n. 26: Convivenze anagrafiche

<p>Descrizione generale</p>	<p>La convivenza anagrafica è un insieme di persone (membri della convivenza) che hanno la propria dimora abituale nello stesso comune e coabitano per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, etc... all'interno della stessa struttura.</p> <p>Quando una persona trasferisce la propria dimora abituale all'interno di una convivenza, il responsabile della convivenza deve presentare la relativa dichiarazione di residenza all'Ufficio Anagrafe. In mancanza, può essere lo stesso cittadino a presentare la dichiarazione di residenza</p>
-----------------------------	---

<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>La modulistica necessaria per presentare la dichiarazione di residenza è disponibile alla seguente pagina web del sito istituzionale del Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/iscrizione-anagrafica-e-cambio-di-indirizzo-in-una-convivenza-anagrafica-caserme-collegi-case-di-cura-ecc-, nonché, in formato cartaceo, presso lo sportello U.R.P. Servizi Demografici della Sede Centrale (Largo Angelo Fraccacreta 1).</p> <p>Il responsabile della convivenza invia la comunicazione agli sportelli anagrafici attraverso una delle seguenti modalità:</p> <p>Presentandosi, previo appuntamento da prenotare sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 (per chi necessita di assistenza può rivolgersi alle sedi URP di via Roberto da Bari, Poggiofranco, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo Sportello URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto) presso lo sportello anagrafico dedicato della Sede Centrale e degli uffici delegazionali, e consegnando il modello ministeriale della dichiarazione di residenza compilato, sottoscritto e completo di tutti gli allegati (servizio sospeso);</p> <p>a mezzo posta elettronica: il modello ministeriale compilato, sottoscritto e completo degli allegati può essere inoltrato ai seguenti indirizzi:</p> <p>anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it ufficio.dichiarazioniresidenza@comune.bari.it</p> <p>In questo caso tutta la documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato PDF da allegare al messaggio di posta elettronica. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc...).</p> <p>a mezzo posta raccomandata, al seguente indirizzo: Comune di Bari – Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici – Ufficio Anagrafe centrale – Largo Angelo Fraccacreta 1 – 70122 BARI.</p> <p>DOCUMENTI DA ALLEGARE</p> <p>copia del documento d'identità del dichiarante (responsabile della struttura presso la quale è istituita la convivenza);</p> <p>copia del documento d'identità della persona che ha trasferito la propria residenza all'interno della convivenza;</p> <p>il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A) del modulo;</p> <p>il cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare</p>
--	--

	la documentazione indicata nell'allegato B) del modulo.
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/iscrizione-anagrafica-e-cambio-di-indirizzo-in-una-convivenza-anagrafica-caserme-collegi-case-di-cura-ecc-

Servizio n. 27: Iscrizione nello Schedario della popolazione temporanea

Descrizione generale	<p>L'iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea (art. 8 L. 1228/1954 e art. 32 D.P.R. 223/1989) può essere richiesta dai cittadini italiani e stranieri che dimorano nel comune da non meno di quattro mesi (tre mesi per i cittadini comunitari) ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia, ecc., e che, quindi, non sono nelle condizioni di stabilirvi la residenza.</p> <p>L'iscrizione nel registro della popolazione temporanea non può essere chiesta per periodi superiori ad un anno. Quando l'iscrizione supera 12 mesi il cittadino non può più essere considerato temporaneo e, se continua a dimorare nel comune, deve chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe nella Popolazione Residente o, se cessa la dimora nel comune, chiedere la cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea. Se l'interessato non provvede personalmente, l'ufficiale d'anagrafe, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d'ufficio o in caso contrario lo cancellerà.</p> <p>L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, concessa dopo i necessari accertamenti, decorre dalla data di presentazione dell'istanza e non prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche. Unica eccezione, i cittadini comunitari che hanno diritto, su richiesta, al rilascio di attestazione di iscrizione anagrafica nello schedario della popolazione temporanea ai sensi D. Lgs 30/2007.</p> <p>Al cittadino temporaneamente residente nel Comune di Bari può essere rilasciata la carta d'identità, qualora ne faccia richiesta.</p> <p>L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere autocertificata direttamente dall'interessato.</p>
----------------------	---

Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>Il cittadino interessato ad ottenere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può:</p> <p>presentarsi presso lo sportello anagrafico della sede centrale per compilare e sottoscrivere l'apposito modello di richiesta (MODALITA' TEMPORANEAMENTE SOSPESA);</p> <p>trasmettere tutta la documentazione necessaria al seguente indirizzo di posta Elettronica certificata:</p> <p>anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it</p> <p>La documentazione (modello, documento di identità in corso di validità, codice fiscale) va scansionata e inviata in un unico file pdf.</p> <p>Per ricevere informazioni l'interessato potrà rivolgersi agli uffici URP, contattando i numeri 080/5772390 - 2391, oppure scrivere all'indirizzo di posta uff.aire@comune.bari.it .</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/iscrizione-anagrafica-temporanea
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Sono iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea del Comune di Bari. Posso richiedere il rilascio di certificati anagrafici inerenti tale iscrizione?</p> <p>No, l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Temporanea non può essere certificata. Al cittadino temporaneamente residente nel Comune di Bari può essere rilasciata esclusivamente la carta d'identità, qualora ne faccia richiesta, e un'attestazione in cui si dichiara l'avvenuta iscrizione tra i residenti temporanei.</p> <p>Come avviene la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Temporanea?</p> <p>A seguito di revisione del registro la cancellazione avviene per 1) iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bari 2) rientro al comune di residenza.</p>

Servizio n. 28: Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o emigrazione all'estero

Descrizione generale	È il procedimento diretto alla cancellazione dai registri anagrafici di una persona, per irreperibilità accertata o per emigrazione all'estero (solo per cittadini stranieri), a seguito di dichiarazione di parte (del diretto interessato o di una terza persona) o d'ufficio.
Modalità di	La persona interessata deve presentare una dichiarazione sostitutiva di

<p>accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>atto notorio in cui siano indicate le generalità della persona da cancellare e la data a partire dalla quale tale persona risulta assente dal proprio domicilio.</p> <p>E' possibile utilizzare la modulistica scaricabile all'indirizzo: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/cancellazioni-anagrafiche-irreperibilita-o-emigrazione-all-estero-</p> <p>La dichiarazione compilata, sottoscritta e con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante, può essere inoltrata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:</p> <p>Via pec: anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it</p> <p>Via e-mail: ufficio.cancellazioni@comune.bari.it</p> <p>N.B: La documentazione inviata dovrà essere leggibile e contenuta in un unico file formato pdf da allegare alla mail. Non saranno accettate mail con allegati documenti illeggibili, con più di un allegato o con allegati files di altro formato (es. jpeg, tiff, bmp, etc...).</p> <p>per posta raccomandata spedendo il tutto a: Anagrafe Centrale – Ufficio Cancellazioni, Corso Vittorio Veneto, 4, 70122 – Bari;</p> <p>presentandosi allo sportello dedicato presso l'Anagrafe Centrale, in corso Vittorio Veneto n. 4, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,00 (N.B. questa modalità è temporaneamente sospesa).</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il servizio è gratuito.</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Ho presentato una dichiarazione per segnalare l'irreperibilità al mio indirizzo di un ex convivente. Dopo quanto tempo viene cancellato dal mio stato di famiglia?</p> <p>Il procedimento di cancellazione per irreperibilità accertata disciplinato dall'art. 11, comma 1, lett. C) del D.P.R. 223/1989, prevede, per la cancellazione dei cittadini italiani, un anno di accertamenti ripetuti ed intervallati nel tempo. Solo alla scadenza di tale periodo l'Ufficiale d'Anagrafe emana il provvedimento di cancellazione.</p>

Servizio n. 29: Convivenze di fatto

<p>Descrizione generale</p>	<p>La legge n. 76/2016 ha introdotto la disciplina delle convivenze di fatto, ovvero una formazione sociale composta da due persone che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> maggiorenni; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
-----------------------------	--

residenti nel Comune di Bari e coabitanti allo stesso indirizzo;
non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile (N.B. la semplice separazione dal precedente coniuge non è sufficiente a consentire l'istituzione della convivenza di fatto).

Gli interessati che intendono costituire una convivenza di fatto devono redigere e sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Ai fini dell'iscrizione della convivenza così costituita, tale dichiarazione dovrà essere inoltrata, unitamente ai documenti di identità, all'Ufficio anagrafe

Qualora gli interessati non siano già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bari allo stesso indirizzo, dovranno presentare anche la dichiarazione di residenza, secondo le modalità già previste per tale servizio.

N.B.: nel caso in cui uno o entrambi i conviventi siano cittadini stranieri, oltre ad essere regolarmente soggiornanti, gli stessi, per la verifica dei requisiti previsti dalla legge, devono presentare una attestazione emessa dal Consolato straniero in Italia, dalla quale risultino lo stato libero e l'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità e adozione con l'altro convivente.

Cessazione di una convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;

decesso di un convivente;

cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);

cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione allo stesso ufficio anagrafe dove la convivenza è stata costituita.

Disciplina dei rapporti patrimoniali: il contratto di convivenza.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di

	<p>convivenza.</p> <p>Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione prevedono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.</p> <p>Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>La modulistica necessaria per presentare la propria dichiarazione di costituzione/cessazione della convivenza di fatto è disponibile alla seguente pagina web del sito istituzionale del Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/convivenze-di-fatto, nonché, in formato cartaceo, presso lo sportello U.R.P. Servizi Demografici della Sede Centrale (Largo Angelo Fraccacreta 1).</p> <p>Ai fini dell'iscrizione/cancellazione della convivenza di fatto, l'apposita dichiarazione dovrà essere inviata all'Ufficio Anagrafe secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>tramite e-mail alla casella anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it (PEC) indicando nell'oggetto della e-mail la dicitura "convivenza di fatto".</p> <p>L'inoltro via email è consentito solo osservando una delle seguenti procedure:</p> <p>a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite posta elettronica semplice o PEC;</p> <p>b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitali di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite posta elettronica semplice o PEC;</p> <p>tramite posta raccomandata da spedire alla Ripartizione Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - C.so Vittorio Veneto n. 4 - 70122 Bari.</p> <p>Gli sportelli anagrafici rilasciano, previa richiesta motivata e nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo, l'apposita certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto ed all'eventuale registrazione del contratto di convivenza.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il servizio è gratuito.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/convivenze-di-fatto</p>
<p>F.A.Q. (Frequently</p>	<p>Quali sono i diritti ed i doveri che derivano dalla formazione di una</p>

<p>Asked Questions)</p>	<p>convivenza di fatto?</p> <p>Gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;</p> <p>in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;</p> <p>possibilità di un convivente di fatto designare l'altro convivente di fatto quale proprio rappresentante con poteri pieni o limitati a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;</p> <p>in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;</p> <p>nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto può succedergli nella titolarità del contratto;</p> <p>estensione al convivente di fatto del titolo o della causa di preferenza associata all'appartenenza ad un nucleo familiare nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare;</p> <p>estensione al convivente di fatto di alcuni diritti connessi alla prestazione d'opera all'interno dell'impresa familiare dell'altro convivente;</p> <p>il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti;</p> <p>in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.</p> <p>Come sono disciplinati i rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto?</p> <p>I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione prevedono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme</p>
-------------------------	---

imperative e all' ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe.

Come si risolve il contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.

In che modo viene a cessare la convivenza di fatto?

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale di Anagrafe, può avvenire nei seguenti casi:

d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Bari di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile tra gli interessati o tra uno di essi e una terza persona;

su domanda di parte, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o da entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione, redatta secondo l'apposito modello, allo stesso sportello anagrafico dove la convivenza è stata costituita, nelle forme descritte nella sezione "Modalità di accesso al servizio e documenti necessari".

Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

5. Schede servizi STATO CIVILE

Servizio n. 1: Dichiarazione di nascita

Descrizione generale	<p>La dichiarazione di nascita può essere resa entro 3 giorni dall'evento presso la Direzione sanitaria del centro di nascita o, entro 10 giorni dalla nascita, presso l'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuta la nascita o del comune residenza della madre o, previo accordo tra i genitori stessi, del comune di residenza del padre. La dichiarazione o denuncia di nascita permette la formazione dell'atto di nascita.</p> <p>La dichiarazione di nascita può essere resa da:</p> <ul style="list-style-type: none">• uno qualsiasi dei due genitori, se coniugati;• entrambi i genitori, se non coniugati;• un procuratore speciale dei genitori;• medico o ostetrica che ha assistito al parto;• altra persona che ha assistito al parto. <p>Ai fini della formazione dell'atto di nascita, sarà indicato anche l'accordo intercorso tra i genitori in merito alla scelta del cognome da attribuire al bambino e, in caso di scelta del doppio cognome paterno e materno, dell'ordine in cui gli stessi devono essere riportati.</p>
Modalità di accesso al servizio	Il servizio è erogato presso la sede centrale sita in L.go A. Fraccacreta n. 1 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00 - 12:00. Il servizio è altresì erogato presso la Delegazione Oriente di Carrassi e di Carbonara...
Documenti necessari	Attestazione dell'avvenuta nascita in originale, rilasciata dalla Direzione sanitaria del centro di nascita presso la quale si è realizzato l'evento; Documento d'identità in corso di validità del dichiarante o dei dichiaranti. E' necessaria la <u>prenotazione</u> tramite agenda digitale bookandpay (https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662).
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/dichiarazione-o-denuncia-di-nascita

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

- Cosa succede se i genitori sono residenti in un Comune diverso da quello in cui si è verificato l'evento della nascita? Se i genitori sono residenti in Comune diverso da quello di nascita del bambino, la copia dell'atto di nascita sarà inviata al Comune di residenza degli stessi o in quello della madre, se i genitori sono residenti in Comuni diversi.
- Cosa succede se la dichiarazione viene resa dopo dieci giorni dalla nascita? Se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica, procedendo alla formazione tardiva dell'atto di nascita.
- In sede di dichiarazione di nascita, ci sono dei limiti all'attribuzione del nome al neonato/a? Il nome prescelto deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
- In sede di dichiarazione di nascita è possibile attribuire al neonato il solo cognome materno? Sì, in quanto con sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme del codice civile e del D.P.R. n. 396/2000 nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire ai figli il solo cognome materno. In applicazione della sentenza, l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto ad accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire ai figli il cognome di uno soltanto di essi, sia questo il cognome materno o il cognome paterno.

Servizio n. 2: Dichiarazione di morte

Descrizione generale	<p>La dichiarazione di morte è l'atto che deve essere obbligatoriamente reso all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, entro 24 ore dall'evento, affinché questi possa redigere l'atto di morte inserendolo nell'apposito registro di Stato Civile.</p> <p>La denuncia deve essere presentata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• un congiunto o da persona convivente con il defunto, o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso, se l'evento è avvenuto in abitazione privata;• direttore sanitario, o suo delegato, se il decesso è avvenuto in ospedale, casa di cura o altro istituto. <p>In caso di decesso avvenuto in casa per cause naturali, per poter redigere l'atto di morte devono essere esibiti il certificato di morte rilasciato dal medico curante che ha accertato il decesso e la scheda ISTAT debitamente compilata dal medico stesso.</p> <p>Per i decessi avvenuti in ospedale è il Direttore sanitario che provvede alla trasmissione dell'avviso di morte corredato dal certificato di avvenuta visita necroscopica e modello ISTAT.</p> <p>In caso di morte violenta, insieme alla scheda ISTAT, occorre esibire anche il nulla osta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Nel caso di decesso avvenuto in un altro Comune, l'Ufficio di Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso trasmette una copia dell'atto di morte al Comune di Bari, ai fini della trascrizione sull'apposito Registro.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>Il servizio è erogato, previo appuntamento, presso i seguenti uffici:</p> <ul style="list-style-type: none">• delegazione di Carrassi/San Pasquale in Corso Benedetto CROCE 96 nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-12:30 e il giovedì nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 16:00-17:30;• delegazione di Torre a Mare in via Monte Sei Busi n. 2 nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-12:30 e il giovedì nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 16:00-17:30;• delegazione di Santo Spirito in via Fiume n. 8 nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-12:30 e il martedì nelle fasce orari 9:00-13:00 e 16:00-17:30;• delegazione di San Paolo in via Vincenzo Ricchioni n. 1 nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00-12:30 e il martedì

	<p>nelle fasce orarie 9:00–13:00 e 16:00–17:30;</p> <ul style="list-style-type: none"> • delegazione di Municipio 4 –Carbonara Ceglie Loseto, Via Geremia d'Erasmus n. 3 nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00–12:30 e il martedì nelle fasce orarie 9:00–13:00 e 16:00–17:30; • sede centrale in Largo Fraccacreta n. 1, esclusivamente nelle giornate del sabato e nel primo giorno festivo di due consecutivi, nella fascia oraria 9:00 – 12:00. <p>La prenotazione dell'appuntamento può essere effettuata autonomamente accedendo al sito: https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662</p>
Documenti necessari	Al momento della dichiarazione, occorre consegnare la scheda Istat ed il certificato rilasciato dal medico necroscopico.
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/dichiarazione-o-denuncia-di-morte
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<ul style="list-style-type: none"> • Entro quanto tempo dal decesso deve essere resa la dichiarazione di morte? Non oltre ventiquattro ore dal decesso, da un familiare o da una persona delegata dalla famiglia. • Dopo quanto tempo può avvenire il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento? L'autorizzazione al seppellimento non può essere rilasciata se non dopo ventiquattro ore dal decesso. • Un mio congiunto è residente in Bari ma è deceduto in un altro Comune. Cosa devo fare? La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. Questo Comune provvederà tempestivamente a comunicare il decesso al Comune di Bari.

Servizio n. 3: Pubblicazioni di matrimonio

Descrizione generale	<p>Le pubblicazioni di matrimonio annunciano formalmente il matrimonio che due persone vogliono contrarre e devono essere prenotate a cura degli interessati.</p> <p>Attraverso la richiesta di pubblicazioni di matrimonio l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.</p> <p>Le pubblicazioni di matrimonio rimangono pubblicate all'Albo Pretorio online del Comune di Bari (http://albo.comune.bari.it/) e in quelli dei Comuni di residenza dei futuri coniugi per almeno otto giorni.</p> <p>I futuri sposi devono essere maggiorenni e uno di essi deve essere residente nel Comune di Bari. Se gli sposi hanno un'età compresa tra i 16 e i 18 anni occorre l'autorizzazione del giudice tutelare; se minori di 16 anni non possono contrarre matrimonio.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>Per prenotare le pubblicazioni di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile della sede centrale della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, sita in Largo A. Fraccacreta n. 1, è sufficiente accedere autonomamente all'agenda digitale bookandpay, selezionando il giorno e l'ora desiderata e avendo cura di allegare il MODULO DI RICHIESTA APPUNTAMENTO unitamente alla copia dei documenti di identità di entrambi gli sposi (scansionare i documenti in un unico file PDF).</p> <p>N.B. La pubblicazione di matrimonio dovrà essere prenotata almeno 30 giorni prima per consentire all'ufficio matrimoni di svolgere l'istruttoria e, al termine della stessa, i richiedenti riceveranno conferma dell'appuntamento tramite email. Per esigenze organizzative l'ufficio matrimoni si riserva la possibilità di modificare la data richiesta per le pubblicazioni di matrimonio</p> <p>In alternativa, il cittadino impossibilitato ad utilizzare gli strumenti telematici potrà presentarsi allo sportello demografici dedicato per consegnare materialmente il MODULO DI RICHIESTA APPUNTAMENTO per pubblicazioni di matrimonio o ricevere dagli operatori addetti allo sportello adeguata assistenza nella compilazione dello stesso. Il servizio di assistenza è attivo nella sede centrale in Largo Fraccacreta 1, esclusivamente nella giornata di martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. In tal caso, qualora la richiesta venga presentata da una terza persona lo stesso dovrà munirsi di modulo di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.</p> <p>Nel caso di matrimonio religioso, decorsi i termini di legge, viene</p>

	rilasciato il nulla osta per la celebrazione del matrimonio.
Documenti necessari	<p>Il giorno fissato per l'appuntamento i nubendi o la persona che da essi ha ricevuto speciale incarico (modulo di procura speciale) dovranno portare con sé:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento di identità in corso di validità; • Marche da bollo; • Per il MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta del Parroco / Ministro di Culto in originale; • in caso di SPOSI STRANIERI: Nulla osta al matrimonio del Consolato del paese di appartenenza con sede in Italia (o altro documento previsto dalle convenzioni internazionali) • in caso di SPOSI MINORENNI: decreto di autorizzazione del Tribunale per i minorenni competente.
Costi e modalità di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • 1 marca da bollo da euro 16, se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Bari; • 2 marche da bollo da euro 16, se gli sposi sono residenti in due comuni diversi; • Un'altra marca da bollo da euro 16 in caso di matrimonio civile in comune diverso da quello di residenza.
Collegamenti web utili	Comune di Bari: http://www.comune.bari.it/web/egov/-/pubblicazioni-di-matrimonio
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<ul style="list-style-type: none"> • Qual è la validità temporale delle pubblicazioni di matrimonio ai fini della scelta della data della cerimonia nuziale? Il matrimonio può essere celebrato entro il 180° giorno dalla compiuta pubblicazione. Decorso tale termine, se la celebrazione del rito non ha avuto luogo la pubblicazione di matrimonio si considera come mai avvenuta e deve essere ripetuta. • Cosa succede al termine del periodo di pubblicazione? In caso di matrimonio con rito religioso, decorsi undici giorni dall'affissione delle pubblicazioni, i nubendi possono ritirare il certificato di nulla osta al matrimonio, da consegnare al ministro del culto che ha richiesto le pubblicazioni civili. In caso di celebrazione del matrimonio con rito civile, decorsi undici giorni dall'affissione delle pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile può procedere alla celebrazione. • È necessario che entrambi i nubendi si presentino

	<p>personalmente presso gli Uffici comunali? No, è anche possibile procedere alla pubblicazione mediante l'istituto della procura speciale risultante da scrittura privata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Il nubendo di cittadinanza non italiana può ottenere la pubblicazione di matrimonio? Sì, il nubendo straniero può validamente contrarre matrimonio secondo il rito civile italiano o con rito religioso che produce effetti civili. Per ottenere la pubblicazione di matrimonio il cittadino straniero deve produrre il nulla osta che attesti che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza e indichi con chiarezza i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero. Tale documento è normalmente rilasciato dall'Autorità consolare di appartenenza con sede in Italia. Per cittadini di alcuni Stati esteri, sulla scorta di accordi e convenzioni internazionali di cui la Repubblica italiana è parte, vigono condizioni diverse.
--	---

Servizio n. 4: Cittadinanza italiana. Acquisto per residenza

Descrizione generale	<p>La cittadinanza, intesa come l'insieme delle relazioni che intercorrono tra un individuo ed uno Stato sovrano, è uno status al quale sono collegati il possesso e l'esercizio di determinati diritti civili e politici.</p> <p>La cittadinanza italiana è attualmente regolata dal principio dello ius sanguinis, in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano.</p> <p>Tuttavia è possibile ottenere la cittadinanza italiana, concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per residenza nel nostro Paese, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• cittadino straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, e residente legalmente sul territorio italiano da almeno tre anni;• cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione;• cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia ed è possibile presentare domanda alla competente autorità consolare);• cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;• cittadino apolide o rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;• cittadino straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.
----------------------	---

<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>La persona interessata deve presentare la richiesta di cittadinanza italiana alla Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo.</p> <p>Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso la competente Autorità consolare.</p> <p>Nel caso in cui venga accolta la domanda, la Prefettura-U.T.G. provvede alla comunicazione di avvenuta emissione del decreto di concessione della cittadinanza italiana al richiedente tramite PEC o PEO del medesimo. Il beneficiario potrà quindi accedere tramite credenziali SPID alla piattaforma digitale "SEND" e scaricare il decreto di concessione della cittadinanza italiana. L'avvenuto accesso ha valore di notifica.</p> <p>Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato rende il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza o presso l'Autorità consolare competente se residente all'estero e l'acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.</p> <p>Per rendere il giuramento il Comune di Bari riceve su appuntamento da fissare contattando uno dei seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di telefono 080/5773778 • PEC: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it • PEO: ufficio.cittadinanze@comune.bari.it
<p>Documenti necessari</p>	<p>I documenti necessari da allegare alla domanda di cittadinanza sono elencati sul portale istituzionale della Prefettura-U.T.G. di Bari, servizio "Cittadinanza", accedendo al seguente collegamento web: http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Cittadinanza-6916.htm</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>€ 16,00 per una marca da bollo</p> <p>€ 250 per contributo una tantum, da versare all'atto della richiesta di cittadinanza sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero Interno DLCI – Cittadinanza causale: Cittadinanza – contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/cittadinanza-italiana-acquisto-per-residenza-in-italia</p> <p>Prefettura-U.T.G. di Bari http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Cittadinanza-6916.htm</p> <p>Ministero dell'Interno http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ci sono costi da sostenere per la presentazione della domanda di cittadinanza alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza? Sì, occorre produrre la ricevuta di pagamento dell'importo pari a € 250,00, da versare sul conto corrente postale n. 809020

	<p>intestato a: Ministero Interno DLCI – Cittadinanza causale: Cittadinanza – contributo di cui all’art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere rigettata? Sì, l’acquisto della cittadinanza è precluso, sulla base di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione competente, per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica italiana o per precedenti penali.
--	---

Servizio n. 5: Cittadinanza italiana. Acquisto per matrimonio

<p>Descrizione generale</p>	<p>La cittadinanza, intesa come l’insieme delle relazioni che intercorrono tra un individuo ed uno Stato sovrano, è uno status al quale sono collegati il possesso e l’esercizio di determinati diritti civili e politici.</p> <p>La cittadinanza italiana è attualmente regolata dal principio dello ius sanguinis, in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano.</p> <p>Tuttavia è possibile ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio con un cittadino italiano in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio; • se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio. <p>Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.</p> <p>Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>La persona interessata deve presentare la richiesta di cittadinanza italiana alla Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo.</p> <p>Per i cittadini residenti all’estero, la domanda può essere presentata presso la competente Autorità consolare.</p> <p>Nel caso in cui venga accolta la domanda, la Prefettura–U.T.G. provvede alla comunicazione di avvenuta emissione del decreto di concessione della cittadinanza italiana al richiedente tramite PEC o PEO del medesimo. Il beneficiario potrà quindi accedere tramite credenziali SPID</p>

	<p>alla piattaforma digitale “SEND” e scaricare il decreto di concessione della cittadinanza italiana. L’avvenuto accesso ha valore di notifica.</p> <p>Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l’interessato rende il giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza o presso l’Autorità consolare competente se residente all’estero e l’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.</p> <p>Per rendere il giuramento l’ufficio Cittadinanze del Comune di Bari riceve su appuntamento da fissare contattando uno dei seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di telefono: 080/5773778 • PEC: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it • PEO: ufficio.cittadinanze@comune.bari.it
Documenti necessari	<p>I documenti necessari da allegare alla domanda di cittadinanza sono elencati sul portale istituzionale della Prefettura-U.T.G. di Bari, servizio “Cittadinanza”, accedendo al seguente collegamento web:</p> <p>http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Cittadinanza-6916.htm</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>€ 16,00 per una marca da bollo</p> <p>€ 250 per contributo una tantum, da versare all’atto della richiesta di cittadinanza sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero Interno DLCI - Cittadinanza - contributo di cui all’art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/cittadinanza-italiana-acquisto-per-matrimonio-con-cittadino-italiano</p> <p>Prefettura-U.T.G. di Bari http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Cittadinanza-6916.htm</p> <p>Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza</p>

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<ul style="list-style-type: none"> • Ci sono costi da sostenere per la presentazione della domanda di cittadinanza alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza? Sì, occorre produrre la ricevuta di pagamento dell'importo pari a € 250,00, da versare sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero Interno DLCI – Cittadinanza causale: Cittadinanza – contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94. • La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere rigettata? Sì, l'acquisto della cittadinanza è precluso, sulla base di valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione competente, per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica italiana o per precedenti penali.
-------------------------------------	--

Servizio n. 6: Cittadinanza italiana. Elezione per il raggiungimento della maggiore età

Descrizione generale	<p>La cittadinanza, intesa come l'insieme delle relazioni che intercorrono tra un individuo ed uno Stato sovrano, è uno status al quale sono collegati il possesso e l'esercizio di determinati diritti civili e politici.</p> <p>La cittadinanza italiana è attualmente regolata dal principio dello ius sanguinis, in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è cittadino italiano.</p> <p>Tuttavia i cittadini stranieri nati nel territorio italiano, residenti legalmente dalla nascita fino al diciottesimo anno di età, possono dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>La persona interessata deve presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana presso l'Ufficio Stato Civile della sede centrale, previo appuntamento da fissare contattando uno dei seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di telefono: 080/5773778 • PEC: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it • PEO: ufficio.cittadinanze@comune.bari.it

Documenti necessari	<p>Il modello di dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è disponibile presso l'Ufficio Stato Civile della sede centrale.</p> <p>Alla dichiarazione è necessario allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento di identità valido; • passaporto estero; • Titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno). <p>Al fine di verificare la residenza costante in Italia dalla nascita l'Ufficio Stato Civile può chiedere eventuale documentazione integrativa a quella già elencata.</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>€ 250 per contributo una tantum, da versare all'atto della richiesta di cittadinanza sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero Interno DLCI - Cittadinanza, causale: Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/cittadinanza-italiana-elezione</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>L'iscrizione tardiva del minore straniero nei registri anagrafici può ostacolare l'acquisizione della cittadinanza italiana tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età?</p> <p>No, in quanto il possesso del requisito della residenza legale ininterrotta può essere dimostrato da altri documenti idonei a comprovare l'effettiva presenza del minore in Italia nel periodo non coperto dalle risultanze anagrafiche (ad es. attestati di vaccinazione, certificati medici, documenti di frequenza scolastica, etc...).</p>

Servizio n. 7: Cittadinanza italiana. Acquisto per filiazione/discendenza (iure sanguinis)

Descrizione generale	<p>La cittadinanza, intesa come l'insieme delle relazioni che intercorrono tra un individuo ed uno Stato sovrano, è uno status al quale sono collegati il possesso e l'esercizio di determinati diritti civili e politici.</p> <p>Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.</p> <p>L'ufficio dello stato civile del Comune di Bari può esaminare solo domande di riconoscimento della cittadinanza italiane di persone residenti nel Comune di Bari.</p>
Modalità di	<p>La persona interessata deve presentare la relativa istanza redatta su apposito modulo scaricabile nella sezione modulistica della pagina web:</p>

<p>accesso al servizio</p>	<p>https://www.comune.bari.it/documents/25813/2500240/ISTANZA+IURE+SANGUINIS+BARI.pdf/507c73ce-cccd-43a4-9211-efc5ea39a64f</p> <p>Nell'istanza devono essere indicati in dettaglio tutti i documenti allegati e tutti i luoghi di residenza (indirizzo e città) dell'avo e dei suoi discendenti. Saranno allegati in originale o in copia conforme tutti i documenti indicati (non sono ammesse copie conformi di copia conforme).</p> <p>I documenti rilasciati in Italia dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.</p> <p>I certificati rilasciati da Autorità straniera dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente tradotti e legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.</p> <p>L'istanza deve essere datata, sottoscritta con firma leggibile, depositata in presenza e corredata di tutti gli atti di stato civile dell'avo e dei discendenti in originale cartaceo, tradotti e apostillati/legalizzati.</p> <p>E' necessaria la valutazione preventiva e sommaria della documentazione da inviare all'indirizzo P.E.O ufficio.cittadinanze@comune.bari.it.</p> <p>Per ulteriori informazioni contattare il recapito 0805773308.</p> <p>Il richiedente potrà essere accompagnato da un interprete con nomina in carta semplice, con copia dei documenti di identità dell'interessato e dell'interprete.</p>
<p>Documenti necessari</p>	<p>I documenti necessari da allegare all'istanza sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana (vedi modello allegato); • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. <p>Se la persona è nata nell'attuale Veneto, Udine (tranne alcuni comuni), Pordenone e provincia di Mantova è italiano dal 03/10/1866; se è nata in alcune province del Lazio, è italiana dal 20/09/1870; se è nata in Trentino, Trieste, Gorizia, è italiana dal 26/09/1920.</p> <p>In caso di nascita precedente alla istituzione degli uffici dello stato civile, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia e legalizzato dall'Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio. Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall'autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto di morte dell'avo emigrato; • atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; • atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero;

- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato di non naturalizzazione, cioè rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, tradotto e legalizzato, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l'atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;
- copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell'area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura.

I singoli file (in formato pdf) devono, a loro volta, contenere nell'ordine: traduzione, verbale di asseverazione, atto originale (con eventuali legalizzazioni/dichiarazioni di conformità), apostille.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all'estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali sia sufficiente l'«apostille» oppure gli stessi siano esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell'istanza.

Allo stesso modo, le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi le traduzioni saranno fatte valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate.

Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all'originale in lingua straniera o dall'autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in Tribunale in Italia; oppure – nel caso nel paese d'origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) – da quest'ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione o apostille come per il documento straniero.

I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione dello status civitatis di generazione in generazione. In caso di difformità delle generalità dei soggetti della catena di discendenza, questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell'atto di nascita di Mario Rossi, il padre è indicato come Giuseppe Rossi ma nell'atto di nascita del padre è invece Giuseppe Rosso, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato

	<p>civile dovranno essere debitamente corretti attraverso sentenza dell'autorità giudiziaria straniera o con il procedimento amministrativo di rettifica presso le competenti Autorità straniere. In entrambi i casi la rettifica deve essere annotata a margine o in calce agli atti di stato civile.</p> <p>Le sentenze devono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse) e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata). Nel caso di rettifica amministrativa dev'essere prodotta copia conforme del relativo provvedimento, debitamente tradotto e apostillato.</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>L'istanza è soggetta a marca da bollo da € 16,00.</p> <p>N.B.: i certificati delle curie o delle cancellerie religiose o dei ministri di qualsiasi culto, se destinati ad uso civile, sono soggetti ad imposta di bollo da € 16,00.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari</p> <p>https://www.comune.bari.it/documents/25813/2500240/ISTANZA+IURE+SANGUINI+BARI.pdf/507c73ce-cccd-43a4-9211-efc5ea39a64f</p>

Servizio n. 8: Cittadinanza italiana. Riacquisto

Descrizione generale	<p>Il cittadino che abbia perso la cittadinanza italiana può riacquistarla automaticamente o rendendo una dichiarazione di volontà, qualora sia in possesso di determinati requisiti.</p> <p>RIACQUISTO IN SEGUITO A DICHIARAZIONE</p> <p>Il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana la riacquista su domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla data della dichiarazione con la quale manifesta la volontà di voler riacquistare la cittadinanza italiana, resa presso l'Autorità diplomatica territorialmente competente; • rendendo la predetta dichiarazione entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia, se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell'interessato. • assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato. <p>RIACQUISTO AUTOMATICO</p> <p>Il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana la riacquista automaticamente entro un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.</p>
----------------------	---

Modalità di accesso al servizio	La persona interessata deve rivolgersi presso l'Ufficio Stato Civile della sede centrale, previo appuntamento da fissare contattando uno dei seguenti recapiti: <ul style="list-style-type: none"> • numero di telefono: 080/5773308 • PEC: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it • PEO: ufficio.cittadinanze@comune.bari.it
Documenti necessari	I documenti necessari sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Titolo di soggiorno/passaporto estero; • l'atto di nascita o comunque documentazione da cui risulti la condizione di ex cittadino italiano; • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera.
Costi e modalità di pagamento	€ 250 per contributo una tantum, da versare all'atto della richiesta di cittadinanza sul conto corrente postale n. 809020 intestato a: Ministero Interno DLCl - Cittadinanza, causale: Cittadinanza - contributo di cui all'art. 1, comma 12, legge 15 luglio 2009. n. 94.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/cittadinanza-italiana-riacquisto
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<ul style="list-style-type: none"> • Cosa succede in caso di riacquisto c.d. "automatico" della cittadinanza? Nel caso di riacquisto c.d. "automatico" della cittadinanza il Comune di residenza accerterà il pregresso possesso della cittadinanza italiana e la sua successiva perdita e trascriverà nei propri registri l'atto di accertamento del Sindaco relativo al riacquisto della cittadinanza.

Servizio n. 9: Celebrazione riti civili presso le strutture comunali

Descrizione generale	I futuri sposi che desiderano contrarre matrimonio con rito civile nel Comune di Bari possono scegliere tra le diverse strutture disponibili: <ul style="list-style-type: none"> • Sala matrimoni Largo Fraccacreta; • Chiesa sconsecrata Quartiere Libertà (Via Trevisani); • Sala Consiliare del Comune di Bari (C.so Vittorio Emanuele); • Terrazza del Fortino Sant'Antonio; • Mercure Villa Romanazzi Carducci; • Villa De Grecis; • Country Devur Club.
----------------------	--

<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>È possibile prenotare il rito civile inviando il MODULO DI PRENOTAZIONE RITO CIVILE, tramite posta elettronica ordinaria (PEO), all'indirizzo ufficio.matrimoni@comune.bari.it, unitamente alla copia dei documenti di identità di entrambi gli sposi.</p> <p>In alternativa, gli sposi potranno prenotare il rito civile il giorno dell'appuntamento fissato per la pubblicazione di matrimonio interfacciandosi direttamente con l'Ufficiale dello Stato Civile che procede alla stessa.</p> <p>Il servizio di assistenza è attivo nella sede centrale in Largo Fraccacreta 1, esclusivamente nella giornata di martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. In tal caso, qualora la richiesta venga presentata da una terza persona la stessa dovrà munirsi di modulo di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il servizio è gratuito se avviene presso l'Ufficio di Stato Civile della sede centrale dal lunedì al venerdì alle ore 10:30, 11:00 e 11:30 e alle ore 16:00, 16:30 e 17:00 il giovedì pomeriggio. Nei giorni prefestivi, festivi e nelle fasce pomeridiane delle altre giornate infrasettimanali il servizio è a pagamento.</p> <p>Il servizio è sempre a pagamento nelle seguenti sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiesa sconsacrata Quartiere Libertà (Via Trevisani); • Sala Consiliare del Comune di Bari (C.so Vittorio Emanuele); • Terrazza del Fortino Sant'Antonio; • Mercure Villa Romanazzi Carducci; • Villa De Grecis; • Country Devur Club. <p>I futuri sposi che hanno fissato la cerimonia presso una delle sedi a pagamento, devono effettuare il versamento delle somme dovute entro e non oltre il 15° giorno antecedente al matrimonio. La ricevuta del versamento deve essere inviata all'indirizzo: ufficio.matrimoni@comune.bari.it.</p> <p>I costi per la celebrazione di riti civili variano in funzione della sede, del giorno e dell'orario prescelti, come da tariffario pubblicato sul sito.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo dovuto avviene esclusivamente attraverso il ricorso a strumenti sostitutivi del denaro contante, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso i Servizi PagoPA • direttamente presso gli sportelli dello Stato Civile con il POS.
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari https://www.comune.bari.it/web/egov/-/matrimonio-con-rito-civile-presso-le-strutture-comunali</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quali sono i giorni e gli orari in cui avvengono le celebrazioni dei riti civili a pagamento? I riti civili a pagamento sono celebrati

	<p>dal lunedì al venerdì alle ore 10:30, 11:00 e 11:30 e alle ore 16:00, 16:30 e 17:00 il giovedì pomeriggio, il sabato alle ore 10:30, 11:00, 11:30 e alle ore 16.00, 16:30 e 17:00, la domenica e i festivi alle ore 10:30, 11:00 e 11:30. Non vengono effettuate celebrazioni nei seguenti giorni: 25 dicembre, 26 dicembre, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, 15 agosto e 1° gennaio. Gli Uffici di Stato Civile hanno la facoltà di escludere ulteriori giorni per comprovate esigenze organizzative.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qual è la policy del Comune di Bari sull'allestimento delle sale adibite alla celebrazione dei riti civili? Gli utenti possono, a propria cura e spese, arricchire le sale con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi. È consentita la presenza di ditte e professionisti esterni (ad es. fiorai, musicisti, etc...) durante la celebrazione del matrimonio, che dovranno utilizzare mezzi propri per l'espletamento dell'attività richiesta dagli utenti, sotto la responsabilità diretta di questi ultimi. Gli utenti saranno considerati responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture o ai beni mobili che si dovessero verificare durante la cerimonia. Per ragioni di tutela dell'incolumità del pubblico e dei dipendenti, nonché di sobrietà, decoro e pulizia degli immobili, è vietato lanciare, in occasione delle cerimonie civili, riso, coriandoli, petali e quant'altro, sia all'interno degli edifici, sia sulla pubblica via. • Vorrei organizzare il mio rito civile presso il Fortino Sant'Antonio. Devo preoccuparmi dell'allestimento degli spazi? No, in quanto il Comune di Bari garantisce un servizio di allestimento standard della terrazza del Fortino Sant'Antonio, che si compone dei seguenti beni: <ul style="list-style-type: none"> ○ n. 4 poltroncine (di cui n. 2 destinate ai nubendi/contraenti l'unione civile e n. 2 ai loro testimoni) con rivestimento imbottito di colore bianco; ○ almeno n. 40 sedie in legno, color legno o bianco, destinate agli ospiti; ○ n. 1 gazebo in legno (area minima metri 3 per metri 3) con copertura in tessuto bianco; ○ n. 1 banco per la firma dell'atto di matrimonio o di unione civile; ○ impianto audio munito di microfono; ○ n. 1 cuscino portafedi. <p>In caso di condizioni meteorologiche avverse la celebrazione si svolgerà nella saletta coperta del Fortino Sant'Antonio, che sarà ugualmente</p>
--	--

	<p>allestita per consentire lo svolgimento del rito.</p> <p>Gli utenti possono, a propria cura e spese, aggiungere ulteriori arredi od addobbi, o richiedere la presenza di fotografi, musicisti etc.</p>
--	---

Servizio n. 10: Unioni civili

Descrizione generale	<p>La costituzione dell'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si effettua mediante dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni.</p> <p>Le parti che desiderano contrarre unione civile, nel Comune di Bari, possono scegliere tra le diverse strutture disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala matrimoni Largo Fraccacreta; • Chiesa sconsecrata Quartiere Libertà (Via Trevisani); • Sala Consiliare del Comune di Bari (C.so Vittorio Emanuele); • Terrazza del Fortino Sant'Antonio; • Mercure Villa Romanazzi Carducci; • Villa De Grecis; • Country Devur Club.
Modalità di accesso al servizio	<p>La richiesta di appuntamento può essere presentata inviando il MODULO DI RICHIESTA APPUNTAMENTO, tramite posta elettronica (PEO), all'indirizzo ufficio.unionicivili@comune.bari.it, unitamente alla copia dei documenti di identità di entrambe le parti.</p> <p>In alternativa, il cittadino impossibilitato ad utilizzare gli strumenti telematici potrà presentarsi allo sportello demografici dedicato per consegnare materialmente il MODULO DI RICHIESTA APPUNTAMENTO o ricevere dagli operatori addetti allo sportello adeguata assistenza nella compilazione dello stesso.</p> <p>Il servizio di assistenza è attivo nella sede centrale in Largo Fraccacreta 1, esclusivamente nella giornata di martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. In tal caso, qualora la richiesta venga presentata da una terza persona la stessa dovrà munirsi di modulo di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.</p>

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Le unioni civili vengono celebrate gratuitamente, presso gli uffici comunali, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10:30, 11:00 e 11:30 e alle ore 16:00, 16:30 e 17:00 il giovedì pomeriggio.</p> <p>Nei giorni prefestivi, festivi e nelle fasce pomeridiane delle altre giornate infrasettimanali il servizio è a pagamento.</p> <p>Il servizio è sempre a pagamento nelle seguenti sale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiesa sconsacrata Quartiere Libertà (Via Trevisani); • Sala Consiliare del Comune di Bari (C.so Vittorio Emanuele); • Terrazza del Fortino Sant'Antonio; • Mercure Villa Romanazzi Carducci; • Villa De Grecis; • Country Devur Club. <p>Gli interessati dovranno provvedere alla consegna di una marca da bollo cartacea di € 16,00 al momento della sottoscrizione del processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile.</p> <p>I futuri uniti civilmente che hanno fissato la cerimonia presso una delle sedi a pagamento, devono effettuare il versamento delle somme dovute entro e non oltre il 15° giorno antecedente al matrimonio. La ricevuta del versamento deve essere inviata all'indirizzo: ufficio.unionicivili@comune.bari.it.</p> <p>I costi per la celebrazione delle unioni civili variano in funzione della sede, del giorno e dell'orario prescelti, come da tariffario pubblicato sul sito.</p> <p>Invece, il pagamento del rito può essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso i servizi PagoPA; • direttamente presso gli sportelli dello Stato Civile con il POS.
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/unioni-civili</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In quali casi non è possibile costituire un'unione civile? <p>Nei casi direttamente previsti dalla legge n. 76/2016, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ essere sposati o parte di un'altra unione civile; ○ essere interdetti per infermità di mente; ○ la sussistenza tra le parti di vincoli di parentela, affinità, adozione; ○ la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

	<ul style="list-style-type: none"> • Qual è il regime patrimoniale dell'unione civile? Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Al momento della costituzione dell'unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni. • Come avviene l'assunzione del cognome comune? Ai soggetti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, quale cognome familiare, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La scelta del cognome comune non comporta alcuna variazione anagrafica e non comporta alcuna variazione del codice fiscale. • Il cittadino straniero può costituire un'unione civile? Sì, il cittadino straniero può validamente costituire un'unione civile in Italia purché produca all'Ufficiale di Stato Civile il nulla osta o altro documento equivalente che attesti l'insussistenza di impedimenti alla costituzione. • Come viene attestata la costituzione dell'unione civile? Dall'apposito documento che attesta l'avvenuta costituzione e contiene i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni • Cosa succede se la costituzione dell'unione civile non può aver luogo nella Casa comunale? Se una delle parti, per infermità od altro impedimento comprovato, è impossibilitato a recarsi presso la sede comunale, l'Ufficiale di Stato Civile si reca nel luogo in cui si trova la parte impedita e procede alla costituzione in presenza di quattro testimoni e del Segretario Generale del Comune. • Qual è la policy del Comune di Bari sull'allestimento delle sale adibite alla celebrazione delle unioni civili? Gli utenti possono, a propria cura e spese, arricchire le sale con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi. È consentita la presenza di ditte e professionisti esterni (ad es. fiorai, musicisti, etc...) durante la celebrazione, che dovranno utilizzare mezzi propri per l'espletamento dell'attività richiesta dagli utenti, sotto la responsabilità diretta di questi ultimi. Gli utenti saranno considerati responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture
--	---

	<p>o ai beni mobili che si dovessero verificare durante la cerimonia. Per ragioni di tutela dell'incolumità del pubblico e dei dipendenti, nonché di sobrietà, decoro e pulizia degli immobili, è vietato lanciare, in occasione delle cerimonie civili, riso, coriandoli, petali e quant'altro, sia all'interno degli edifici, sia sulla pubblica via.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La costituzione dell'unione civile può essere celebrata da un conoscente diretto dei contraenti (amico/persona cara), anziché dall'Ufficiale di Stato Civile? Sì, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. In tal caso il soggetto delegato deve far pervenire all'Ufficio di Stato Civile, almeno 15 giorni prima della celebrazione dell'unione civile, la delega rilasciata dal Sindaco.
--	--

Servizio n. 11: Scioglimento delle unioni civili

<p>Descrizione generale</p>	<p>Con la legge 76/2016, le persone unite civilmente che vogliono sciogliere la loro unione possono farlo senza ricorrere al tribunale. Per lo scioglimento consensuale è possibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sottoscrivere un accordo di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile (in tal caso l'assistenza di un avvocato/a è facoltativa); 2. negoziare un accordo con l'assistenza di un avvocato/a per parte. <p>Entrambi gli accordi sono considerati come provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di scioglimento dell'unione civile. L'accordo non può prevedere patti di trasferimento patrimoniale. È possibile inserire, all'interno dell'accordo, un obbligo di pagamento di una somma di denaro (es. assegno periodico).</p>
-----------------------------	---

<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>Per fissare il primo appuntamento in cui manifestare la volontà di sciogliere l'unione civile, è possibile inoltrare la richiesta ai seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEO ufficio.unionicivili@comune.bari.it; • PEC statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it. <p>La procedura prevede tre appuntamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manifestazione della volontà di sciogliere l'unione civile; 2. stipula dell'accordo di scioglimento dell'unione civile (dopo 3 mesi dal primo appuntamento); 3. conferma dell'accordo di scioglimento (dopo un mese dal secondo appuntamento). <p>Il primo appuntamento deve tenersi obbligatoriamente presso il Comune di celebrazione oppure presso il Comune in cui l'atto di unione civile è stato trascritto (se l'unione civile è avvenuta all'estero).</p> <p>All'appuntamento possono presentarsi entrambi gli uniti civilmente e dichiarare congiuntamente la volontà di sciogliere l'unione civile, oppure può presentarsi solo una delle due parti con la raccomandata con ricevuta di ritorno, o con la consegna pec, che attesti che l'altra persona interessata sia a conoscenza della volontà di sciogliere l'unione civile.</p> <p>Una volta manifestata la volontà di sciogliere l'unione civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è possibile proseguire la procedura nel Comune di Bari e fissare l'appuntamento per stipulare l'accordo di scioglimento di unione civile (secondo appuntamento). In questo caso l'appuntamento è fissato direttamente durante il primo appuntamento. Il secondo appuntamento si terrà ad almeno 3 mesi dal primo; • qualora residenti in un altro comune, è possibile proseguire e fissare il secondo appuntamento nel comune di residenza, per ragioni di comodità; • è possibile proseguire la procedura di scioglimento in tribunale, oppure tramite negoziazione assistita da avvocati.
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Lo scioglimento dell'unione civile davanti all'Ufficiale di stato civile ha un costo di 16 euro come diritto fisso.</p> <p>Il pagamento del costo del servizio può avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso i servizi PagoPA • direttamente presso gli sportelli dello Stato Civile con il POS

Collegamenti web utili	
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	

Servizio n. 12: Separazioni e divorzi consensuali dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile o tramite convenzione di negoziazione assistita

Descrizione generale	<p>Il decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 162/2014, ha introdotto nuove modalità di negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le nuove modalità previste dalla legge sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta congiunta innanzi all'ufficiale di Stato Civile (art. 12). La procedura è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. • Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art. 6). La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
Modalità di accesso al servizio	<p>RICHIESTA CONGIUNTA INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE</p> <p>I coniugi possono comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.</p> <p>Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricever l'accordo è il Comune di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa;

- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero;
- Residenza di uno dei coniugi.

Le persone interessate devono concordare la data dell'appuntamento con l'Ufficiale di stato civile inviando una mail all'indirizzo ufficio.separazioniedivorzi@comune.bari.it. In quest'ultimo caso i richiedenti dovranno allegare copia dei loro documenti di identità.

Le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio possono essere fatte dai coniugi a condizione che non ci siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, potendo dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:

- attribuzione dell'assegno periodico;
- revoca dell'assegno periodico;
- revisione quantitativa dell'assegno periodico.

Il servizio di accettazione delle dichiarazioni viene espletato nella giornata del martedì per le separazioni consensuali, e nella giornata del giovedì per i divorzi consensuali.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'atto della prenotazione, l'Ufficiale di Stato Civile comunicherà alla persona interessata l'elenco dei documenti utili all'attivazione della procedura.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE

La persona interessata ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni dal nulla osta/autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente al Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio;
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altri riti religiosi;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

La trasmissione delle negoziazioni assistite deve avvenire via PEC all'indirizzo statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il costo del servizio in caso di richiesta congiunta innanzi all'Ufficiale di Stato Civile è pari a € 16,00 come diritto fisso, da pagare almeno 10 giorni prima della conclusione dell'accordo.</p> <p>Il pagamento del costo del servizio può avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso i servizi PagoPA • direttamente presso gli sportelli dello Stato Civile con il POS
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/separazione-e-divorzio-presso-il-comune</p>
<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cosa si intende per “patti di trasferimento patrimoniale”? L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, ovvero ad es. accordi traslativi della proprietà o di altri diritti reali quali l'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge. Potrà, invece, essere incluso nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio. • Attualmente quali sono i tempi per poter proporre la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio? Sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale. • Cosa succede in caso di mancata comparizione al secondo appuntamento innanzi all'Ufficiale di Stato Civile? La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo. • È obbligatorio ricorrere alla conclusione dell'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile? No, la scelta di tale procedura è una facoltà per entrambi i coniugi; qualora uno di essi ritenga che i propri interessi non vengano efficacemente tutelati, può invocare l'assistenza di un legale per concludere a condizioni accettabili la procedura, oppure può scegliere di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita ex art. 6 del decreto legge n. 132/2014, senza percorrere la via giurisdizionale, oppure può adire l'Autorità Giudiziaria.

Servizio n. 13: Riconciliazione dei coniugi separati dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il codice civile prevede la possibilità per i coniugi separati di giungere a ripristinare i rapporti materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale, mediante una dichiarazione personale e congiunta resa davanti all'ufficiale di stato civile, senza necessità di intervento da parte del giudice.</p> <p>La competenza dell'ufficiale dello stato civile nel ricevere queste dichiarazioni è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 63 co.1 let. g), mentre permane una competenza del notaio connessa all'esplicitazione di scelte patrimoniali specifiche.</p> <p>Se i coniugi sono residenti all'estero potranno dichiarare la loro riconciliazione alle autorità diplomatiche o consolari italiane.</p> <p>Presupposto per l'accoglimento di una dichiarazione di riconciliazione è che tra gli interessati esista una separazione personale conseguente ad un provvedimento di omologa di separazione consensuale, ad una sentenza di separazione giudiziale, ad un accordo di separazione dinanzi ad ufficiale dello stato civile oppure a convenzione di negoziazione assistita da avvocati.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>Nel caso in cui i coniugi, raggiungano un nuovo accordo che li porti a far cessare lo stato di separazione, è possibile per loro rivolgersi, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio; • all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, ove ivi si trovi l'atto di matrimonio trascritto; • all'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all'estero; • al notaio. <p>Le dichiarazioni rese all'estero verranno trascritte e annotate nei registri in Italia, come stabilito dal Ministero dell'Interno.</p> <p>Le persone interessate devono concordare la data dell'appuntamento con l'Ufficiale di stato civile inviando una mail all'indirizzo ufficio.separazioniedivorzi@comune.bari.it. In quest'ultimo caso i richiedenti dovranno allegare copia dei loro documenti di identità.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>1 marca da bollo cartacea da euro 16, da apporre sull'istanza.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	
-------------------------------------	--

Servizio n. 14: Indicazioni sul nome composto da più elementi

Descrizione generale	La persona a cui è stato attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es.:Antonio, Carlo, Luigi Rossi), può dichiarare al Comune l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nei documenti: estratti per riassunto e certificati rilasciati dagli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe.
Modalità di accesso al servizio	<p>Il servizio è attivo sia presso la sede centrale sia presso tutti gli Uffici demografici periferici (Delegazioni).</p> <p>La persona interessata, se nata a Bari, deve inviare il modulo presente sul sito, compilato e corredato da documento di identità, all'Ufficiale dello Stato Civile tramite posta elettronica all'indirizzo statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it.</p> <p>Senza alterare l'ordine dei vari elementi del nome, la persona interessata può chiedere di essere menzionato con il solo primo nome o, in caso di scelta fra più nomi posseduti, il primo ed il secondo nome oppure il primo, il secondo e il terzo, ma non il secondo e il terzo.</p> <p>Nel caso in cui la persona interessata abbia precedentemente e per lungo tempo utilizzato tale variazione (numero e ordine dei nomi) deve fornire, allegata alla dichiarazione, evidenza documentale (documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, atti pubblici e scritture private) dell'uso costante ed ininterrotto di quel determinato prenome.</p> <p>La dichiarazione va presentata unitamente ad un documento di identità in corso di validità. La stessa dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità possono essere trasmesse anche per via telematica.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/indicazioni-sul-nome-composto-da-piu-elementi
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<ul style="list-style-type: none"> • Ho un nome composto da più elementi. In che modo posso alterare l'ordine degli elementi? Non è possibile alterare l'ordine degli elementi che formano il nome (ad es. la persona il cui nome è composto da Francesco, Paolo, Giulio potrà scegliere di essere indicata come Francesco,

	oppure come Francesco Paolo o Francesco Paolo Giulio).
--	--

Servizio n. 15: Disposizioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il 31.01.2018 è entrata in vigore la legge n. 219/2017, ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.</p> <p>Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento – esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.</p> <p>Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia c.d. fiduciario, che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT.</p> <p>Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per atto pubblico; • per scrittura privata autenticata; • per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, con la presenza del fiduciario, qualora nominato. <p>Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio</p>	<p>La persona che sceglie di consegnare personalmente le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) deve prenotare un appuntamento con l'Ufficiale di Stato Civile della sede centrale, responsabile della presa in consegna e degli ulteriori adempimenti.</p> <p>L'appuntamento deve essere fissato contattando telefonicamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bari ad uno dei seguenti recapiti Telefonici: 080/5772390 – 2391.</p> <p>La persona interessata deve produrre n. 3 copie della DAT, sottoscritte dal disponente e dall'eventuale fiduciario.</p> <p>E' necessario, altresì, produrre fotocopia del documento d'identità del disponente e dell'eventuale fiduciario.</p> <p>È necessario, inoltre, allegare il modulo di autorizzazione al</p>

	<p>trattamento dei dati personali compilato e sottoscritto. In mancanza della presenza fisica del fiduciario al momento del deposito della DAT, pur se indicato nella medesima dal disponente, quest'ultimo dovrà aver cura di produrre all'atto del deposito della DAT il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal fiduciario interessato, unitamente a copia del documento d'identità e del codice fiscale dello stesso.</p> <p>Il modello da utilizzare per redigere la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile è disponibile presso la sede centrale e sul sito web del Comune di Bari al seguente indirizzo, accessibile cliccando qui.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari https://www.comune.bari.it/web/egov/-/disposizioni-anticipate-di-trattamento-testamento-biologico-</p> <p>Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4954&area=dat&menu=vuoto</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>In quali modalità avviene la ricezione delle DAT da parte dell'Ufficiale di Stato Civile? È garantita la privacy?</p> <p>l'Ufficiale dello Stato Civile si astiene dall'effettuare valutazioni, controlli o verifiche sul contenuto delle medesime, limitandosi esclusivamente ad identificare il cittadino verificando la corrispondenza tra il sottoscrittore e colui che si presenta allo sportello.</p> <p>Nel caso in cui sussista tale corrispondenza, l'Ufficiale di Stato Civile provvede alla sottoscrizione per mera presa in consegna delle DAT, rilasciandone copia al cittadino; provvede, quindi, ad assicurare la loro idonea conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali.</p>

Servizio n. 16: Cambiamento nome e/o cognome

Descrizione generale	<p>Il cittadino che desidera cambiare il proprio nome e/o cognome, perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale, può rivolgersi al fine di chiederne la modifica alla Prefettura-U.T.G. della Provincia di residenza.</p> <p>Successivamente, il decreto prefettizio di modifica del nome/cognome viene comunicato dalla Prefettura all'Ufficio di Stato Civile.</p> <p>La persona che ha ottenuto dalla Prefettura della provincia di residenza il decreto di modifica del nome/cognome deve chiedere la trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile presentando l'originale.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>La Prefettura-U.T.G. di riferimento, se ritiene che la domanda sia meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con proprio decreto il richiedente a far affiggere all'Albo Pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda, per consentire a terzi interessati di proporre eventuali opposizioni.</p> <p>L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e ciò deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile.</p> <p>Decorso il termine di trenta giorni, il richiedente presenta alla Prefettura-U.T.G. di riferimento un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata, nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, se prescritte.</p> <p>Il Prefetto, dopo aver accertato la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e dopo aver vagliato le eventuali opposizioni, definisce la domanda con proprio decreto.</p> <p>Il decreto che autorizza il cambiamento o la modifica del nome o del cognome, su richiesta dell'interessato, deve essere trascritto nei registri di stato civile e annotato nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di coloro che ne hanno derivato il cognome.</p> <p>Pertanto, la persona interessata deve provvedere a inoltrare domanda all'Ufficio di Stato Civile all'indirizzo pec statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it allegando il decreto prefettizio, nonché copia fotostatica del documento di identità del richiedente.</p> <p>Successivamente all'istruttoria della pratica, per la consegna del decreto in originale, è necessario fissare un appuntamento da concordarsi contattando il numero 080/5773315 o scrivendo all'indirizzo mail ufficio.nascite@comune.bari.it.</p>

	Il servizio è erogato presso la sede centrale sita in Largo A. Fraccacreta n. 1.
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/cambiamento-nome-e-o-cognome Prefettura-U.T.G. di Bari http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Cambio_nome_e_cognome-6870.htm
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Le modifiche del nome o del cognome possono riguardare soggetti minorenni? Sì, in tal caso la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.</p> <p>Cosa succede se il richiedente è nato all'estero o risiede all'estero? Se l'interessato è nato in Italia ma è residente all'estero, l'affissione deve essere effettuata all'albo pretorio del Comune di nascita e all'albo dell'Autorità consolare di riferimento. Se l'interessato è nato all'estero ma è residente in Italia, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo pretorio del Comune italiano di residenza. Se l'interessato è nato all'estero e risiede all'estero, l'affissione deve essere effettuata solo all'albo dell'Autorità consolare di riferimento.</p> <p>Da quale momento ha effetto la modifica del cognome/nome? Le modifiche hanno effetto solo dal momento in cui è eseguita l'annotazione nell'atto di nascita.</p>

Servizio n. 17: Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

Descrizione generale	<p>Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre, dal padre o da entrambi i genitori anche dopo la nascita del figlio, congiuntamente o in tempi separati.</p> <p>Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.</p> <p>Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>La dichiarazione può essere resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile il quale procede quindi alla formazione dell'atto di stato civile.</p> <p>Il/I genitore/i che intende/intendono effettuare il riconoscimento deve/devono recarsi (previo appuntamento da concordarsi contattando il numero 080/5773315 o scrivendo all'indirizzo mail ufficio.nascite@comune.bari.it) presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bari, Largo A. Fraccacreta n. 1.</p> <p>Se il minore è stato già riconosciuto alla nascita da uno dei due genitori, quello che lo ha riconosciuto per primo deve prestare il proprio consenso al riconoscimento da parte dell'altro.</p> <p>Se il figlio ha compiuto 14 anni, deve essere presente, con un documento di identità in corso di validità, e dare personalmente l'assenso al riconoscimento.</p> <p>Nel caso in cui la filiazione nei confronti del padre fosse accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, a seguito di decreto del Tribunale competente.</p> <p>Nel caso di minore età del figlio, i genitori, dopo la dichiarazione di riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile, devono presentare ricorso al Tribunale competente che deciderà circa l'assunzione del cognome, ai sensi dell'art. 262 del codice civile.</p> <p>Se il figlio riconosciuto è maggiorenne, invece, la scelta del cognome viene effettuata direttamente dal riconosciuto dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile al momento del consenso al riconoscimento, con dichiarazione da inserire in apposito atto.</p> <p>DOCUMENTI DA PRESENTARE PRESSO L'UFFICIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i;

	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione sostitutiva attestante che non ci siano vincoli di parentela o affinità tra i genitori; • altra documentazione che eventualmente verrà indicata dall'Ufficiale di Stato Civile in sede di prenotazione dell'appuntamento, in base alla situazione specifica ed in relazione alla cittadinanza del/i richiedente/i.
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/riconoscimento-di-figlio-naturale
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>In caso di riconoscimento di figlio nato al di fuori del matrimonio, quale cognome verrà attribuito?</p> <p>Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome scelto di comune accordo dai genitori.</p> <p>Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre, a seguito di decreto del Tribunale competente.</p> <p>Nel caso di figlio minore, sull'attribuzione del cognome decide l'Autorità giudiziaria ordinaria competente, previo ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, ove capace di discernimento.</p> <p>Se il figlio è maggiorenne decide egli stesso, al momento del consenso al riconoscimento, quale cognome assumere.</p>

Servizio n. 18: Dichiarazione di riconoscimento di nascituro

Descrizione generale	<p>Il riconoscimento di un figlio nascituro è il procedimento diretto al riconoscimento del figlio non ancora nato, fuori dal vincolo matrimoniale, in un periodo successivo al concepimento, durante il periodo di gravidanza.</p> <p>Serve a garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la denuncia di nascita.</p>
Modalità di accesso al servizio	<p>La dichiarazione per il riconoscimento del nascituro può essere resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile.</p> <p>Il/i genitore/i che intende/intendono effettuare il riconoscimento deve/devono recarsi (previo appuntamento da concordarsi contattando il numero 080/5773315 o scrivendo all'indirizzo mail ufficio.nascite@comune.bari.it) presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Bari, in Largo Fraccacreta n. 1, al fine di rendere apposita dichiarazione di prericonoscimento.</p> <p>All'esito del procedimento l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà copia conforme della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della dichiarazione di nascita del figlio, nel caso in cui uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.</p> <p>La dichiarazione va corredata dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i;• certificato medico attestante lo stato di gravidanza datato, timbrato e firmato dal medico;• altra documentazione che eventualmente verrà indicata dall'Ufficiale di Stato Civile in sede di prenotazione dell'appuntamento, in base alla situazione specifica ed in relazione alla cittadinanza del/i richiedente/i.
Costi e modalità di pagamento	<p>Il servizio è gratuito.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/dichiarazione-di-riconoscimento-di-nascituro</p>

Servizio n. 19: Certificato / Estratto di stato civile: nascita, matrimonio, morte, unione civile

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è il documento rilasciato da una pubblica amministrazione con funzioni di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici.</p> <p>CERTIFICATO DI NASCITA</p> <p>Nel certificato di nascita sono contenute le informazioni minime necessarie per rappresentare l'evento "nascita": attesta la nascita di una persona e ne specifica nome, cognome, data e luogo di nascita, numero dell'atto di nascita.</p> <p>ESTRATTO DI NASCITA</p> <p>L'estratto dell'atto di nascita riporta, oltre alle informazioni del certificato, anche altre informazioni significative che corredano l'atto: ad esempio l'ora di nascita, i nominativi dei genitori, l'annotazione di matrimonio/di costituzione dell'unione civile, l'annotazione delle sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile etc.</p> <p>CERTIFICATO DI MATRIMONIO</p> <p>Nel certificato di matrimonio sono contenute le informazioni minime necessarie per rappresentare l'evento "matrimonio": attesta l'avvenuta celebrazione del rito e ne specifica i dati anagrafici dei coniugi, data e luogo del matrimonio.</p> <p>ESTRATTO DI MATRIMONIO</p> <p>L'estratto dell'atto di matrimonio riporta, oltre alle informazioni del certificato, anche altre informazioni significative che corredano l'atto: ad esempio l'annotazione delle sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale, l'indicazione di convenzioni matrimoniali e relative modifiche etc.</p> <p>CERTIFICATO DI MORTE</p> <p>Nel certificato di morte sono contenute le informazioni minime necessarie per rappresentare l'evento "morte": attesta l'avvenuto decesso di una persona e ne specifica i dati anagrafici, data e luogo del decesso.</p> <p>ESTRATTO DI MORTE</p> <p>L'estratto dell'atto di morte riporta, oltre alle informazioni del certificato, anche altre informazioni significative che corredano l'atto: ad esempio il nominativo del coniuge, l'annotazione di decreti di</p>
-----------------------------	--

	<p>rettificazione, dell'eventuale intervenuto riconoscimento o legittimazione del defunto, delle eventuali sentenze che dichiarano l'esistenza della persona di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.</p> <p>CERTIFICATO / ESTRATTO DI UNIONE CIVILE</p> <p>La certificazione attesta la costituzione dell'unione, i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.</p> <p>Il certificato e/o l'estratto dell'atto possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e sono rilasciati nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nascita avvenuta o dichiarata nel Comune di Bari, oppure per nascita avvenuta altrove, ma trascritta nei registri di Stato Civile del Comune di Bari; • matrimonio avvenuto nel Comune di Bari, oppure per matrimonio avvenuto altrove, ma trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bari; • decesso avvenuto nel Comune di Bari, oppure per decesso avvenuto altrove, ma trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bari; • Comune di costituzione dell'unione civile o presso il Comune di residenza degli interessati al momento della costituzione, qualora l'atto risulti trascritto in quest'ultimo. <p>La validità dei certificati è di sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>I certificati sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra soggetti privati: infatti nei rapporti con organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione.</p> <p>Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>La richiesta del certificato e/o estratto di nascita, matrimonio, morte o unione civile si effettua direttamente allo sportello, esclusivamente previo appuntamento.</p> <p>L'appuntamento può essere prenotato in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662

	<ul style="list-style-type: none"> • per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso gli Sportelli URP dei servizi Demografici in C.so Vittorio Veneto, Carrassi e Santo Spirito, oppure presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Japigia, Poggiofranco, San Paolo e Carbonara. <p>Il giorno dell'appuntamento il richiedente dovrà presentarsi allo sportello munito di documento di identità e del modulo di richiesta già compilato e sottoscritto.</p> <p>Se l'interessato è impossibilitato a recarsi personalmente o tramite delegato direttamente presso gli sportelli, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, in tal caso dovrà necessariamente compilare l'istanza su apposito modulo, scaricabile accedendo alla relativa scheda del servizio, da inoltrare esclusivamente al seguente indirizzo pec: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it (Tale indirizzo è abilitato a ricevere sia mail che pec.)</p> <p>La richiesta deve essere corredata di copia del documento di riconoscimento.</p> <p>Il rilascio del documento richiesto è immediato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le nascite avvenute dopo il 1° gennaio 1992; • per i matrimoni avvenuti dopo il 1° gennaio 1991; • per decessi avvenuti dopo il 1° gennaio 1993; • per tutte le unioni civili. <p>Il rilascio del documento richiesto avverrà entro 10 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le nascite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1992; • per i matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1991; • per i decessi anteriori al 1° gennaio 1993. <p>Se richiesto a mezzo PEC, il certificato è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.</p>
Costi	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-nascita https://www.comune.bari.it/web/egov/-/estratto-di-nascita http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-matrimonio http://www.comune.bari.it/web/egov/-/estratto-per-riassunto-dell-atto-di-matrimonio https://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-estratto-di-unione-civile http://www.comune.bari.it/web/egov/-/certificato-di-morte http://www.comune.bari.it/web/egov/-/estratto-di-morte

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<ul style="list-style-type: none">• È possibile ottenere un estratto di nascita, matrimonio o morte per l'estero, su modello plurilingue? Sì, è possibile ottenere la redazione dell'estratto richiesto su modello plurilingue ai fini dell'utilizzo all'estero, senza necessità di legalizzazione e/o traduzione. Può essere riconosciuto solo nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'otto settembre 1976, che attualmente sono: Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Turchia, Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia- Erzegovina, Serbia, Polonia, Montenegro, Moldavia, Lituania, Estonia, Romania, Bulgaria, Capo Verde.
-------------------------------------	--

Servizio n. 20: Decesso: cremazione e affidamento delle ceneri

Descrizione generale	<p>L'autorizzazione ad eseguire la cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• per dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile;• per volontà testamentaria scritta;• per iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri iscritti;• in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra volontà da parte del defunto, vale la volontà del coniuge. <p>Oppure, in mancanza del parente più prossimo individuato ai sensi delle norme del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, si considera la volontà espressa dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza.</p> <p>Oltre alla volontà espressa con le modalità su elencate, è necessario acquisire un certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>L'Ufficio competente è l'Ufficio di Stato Civile attivo presso le sedi demografiche periferiche.</p> <p>L'interessato (coniuge/parenti del defunto) o loro incaricato (addetto all'impresa di Onoranze Funebri) deve presentare al competente ufficio dello Stato Civile, domanda di autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri, sulla quale andrà apposta la marca da bollo da € 16,00, nonché produrre la documentazione necessaria in merito alla manifestazione di volontà espressa dalla persona deceduta quando era in vita.</p>

Servizio n. 21: Manifestazione di volontà di cremazione e affidamento delle ceneri resa in vita dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile

Descrizione generale	E' istituito presso la Sede Centrale della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici del Comune di Bari (Largo A. Fraccacreta n. 1) il registro per la dichiarazione di volontà ai fini della cremazione e dell'affidamento delle ceneri.
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>La persona interessata ad esprimere la propria volontà di essere cremata deve rendere una dichiarazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, indicando anche la destinazione delle proprie ceneri.</p> <p>Al termine della procedura di registrazione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia una attestazione dell'avvenuto inserimento della dichiarazione nel registro informatico. In qualsiasi momento il soggetto interessato può richiedere la cancellazione o la modifica della propria volontà.</p> <p>Per accedere al servizio è necessaria la prenotazione.</p> <p>La persona interessata potrà richiedere un appuntamento inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it</p> <p>L'interessato, contestualmente alla propria dichiarazione, dovrà produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carta di identità in corso di validità; • n. 1 marca da bollo da €16
Costi	n.1 marca da bollo da € 16
Collegamenti web utili	Comune di Bari: https://www.comune.bari.it/web/egov/-/decesso-manifestazione-di-volonta-di-cremazione-e-affidamento-delle-ceneri-

Servizio n. 22: Trascrizione atti di nascita, matrimonio e morte dei cittadini italiani residenti all'estero

	<p>I cittadini italiani che si trovano all'estero, anche temporaneamente, hanno l'onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che li riguardano, avvenuti in territorio straniero.</p> <p>I relativi atti vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello stato civile.</p>
--	---

<p>Descrizione generale</p>	<p>E' comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all'Ufficio dello Stato Civile italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.</p> <p>Vi è inoltre la possibilità anche per il cittadino straniero residente in Italia, di richiedere al proprio comune di residenza la trascrizione degli atti di stato civile che lo riguardano; da tale atto non sarà comunque possibile rilasciare alcuna certificazione se non la copia integrale dello stesso.</p> <p>Nei registri di stato civile del Comune di Bari possono essere trascritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti di nascita, se il padre o la madre del nato sono residenti a Bari o iscritti all'AIRE di Bari, o hanno avuto come ultima residenza in Italia il Comune Bari; se il nato, attualmente maggiorenne, è residente a Bari o è iscritto all'AIRE di Bari • atti di matrimonio, se almeno uno dei coniugi è residente a Bari o iscritto all'AIRE di Bari o è nato a Bari; • atti di divorzio, se ivi c'è stata iscrizione o trascrizione del matrimonio; • atti di morte, se il defunto era residente a Bari o iscritto all'AIRE di Bari, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Bari o se è nato a Bari. <p>Prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l'atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>La trascrizione dell'atto può essere richiesta all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Bari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'Autorità consolare italiana all'estero, che trasmette l'atto da trascrivere (art.17 D.P.R. 396/2000); • dall'interessato, che deve consegnare l'atto da trascrivere in originale e completo dei requisiti necessari, previo appuntamento a mezzo mail o contatto telefonico, negli orari di apertura al pubblico. <p>DOCUMENTI DA ALLEGARE</p> <p>Nel caso di richiesta diretta da parte dell'interessato occorre presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un documento di identità in corso di validità; • l'atto da trascrivere completo dei requisiti necessari e, quando previsto, debitamente tradotto e legalizzato. <p>L'atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in originale, corredato da traduzione ufficiale, legalizzazione o Apostille (Convenzione Aja del 5 ottobre 1961). La legalizzazione

	<p>non è richiesta se l'atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative oppure redatto su modello plurilingue se l'atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976;</p> <ul style="list-style-type: none"> • non contrario all'ordine pubblico italiano.
Costi e tempi	<p>Le richieste provenienti dall'Autorità consolare italiana all'estero non hanno nessun costo.</p> <p>Sull'istanza presentata direttamente dall'interessato va apposta una marca da bollo da 16,00 Euro.</p> <p>L'Ufficio riceve la richiesta e valuta la documentazione trasmessa o consegnata.</p> <p>L'Ufficiale dello Stato Civile, solamente se l'atto risulta idoneo, procede alla trascrizione.</p>
Collegamenti web	<p>https://www.comune.bari.it/web/egov/-/atti-di-nascita-matrimonio-e-morte-dei-cittadini-italiani-residenti-all-estero-trascrizione</p>

6. Schede servizi ELETTORALE

Servizio n. 1: Tessera elettorale

Descrizione generale	<p>La tessera elettorale è il documento personale, a carattere permanente, che serve per essere ammessi a votare. La tessera elettorale ha sostituito il vecchio "certificato elettorale" ed è valida per 18 consultazioni. Per poter votare, la tessera elettorale deve essere esibita sempre insieme ad un documento d'identità in corso di validità.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>Il rilascio della tessera elettorale avviene secondo le seguenti modalità:</p> <p>PRIMO RILASCIO</p> <p>Al compimento del diciottesimo anno di età, ogni cittadino residente viene automaticamente iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari ("leva elettorale") e l'Ufficio Elettorale provvede alla spedizione della tessera direttamente presso l'abitazione dell'interessato.</p> <p>Se l'elettore non riceve la tessera presso il suo domicilio, può recarsi presso l'Ufficio Elettorale e ritirarla presentando un documento di riconoscimento.</p> <p>RICHIESTA DI DUPLICATO</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di smarrimento l'elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale, previa autocertificazione, senza necessità di denuncia all'Autorità competente. • in caso di deterioramento della tessera l'elettore può richiedere un duplicato, previa riconsegna della tessera deteriorata. • in caso di furto della tessera l'elettore può richiedere un duplicato della tessera, previa autocertificazione contenente l'indicazione degli estremi della denuncia di furto effettuata presso le autorità di pubblica sicurezza. <p>Il rilascio della nuova tessera è immediato.</p> <p>RICHIESTA DI RINNOVO</p> <p>Nel caso di tessera non più utilizzabile per esaurimento degli spazi relativi alla certificazione del voto l'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale, previa esibizione della vecchia tessera con gli spazi esauriti. Il rilascio della nuova tessera è immediato.</p> <p>La tessera elettorale può essere consegnata solo all'intestatario o ad un suo familiare convivente, purché munito di delega scritta in carta semplice, accompagnata dall'originale del documento dell'intestatario delegante.</p> <p>Nel caso di cambio di abitazione l'elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera.</p> <p>Qualora l'elettore trasferisca la residenza da un Comune ad un altro, sarà il Comune di nuova iscrizione a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza.</p> <p>In occasione di consultazioni elettorali, saranno attivate aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale con orari che saranno pubblicizzati al momento.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito ed il rilascio della tessera elettorale è immediato a sportello.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/egov/-/tessera-elettorale

<p>F.A.Q. (Frequently Asked Questions)</p>	<p>Nell'imminenza di consultazioni elettorali quali sono le verifiche da compiere sulla propria tessera elettorale?</p> <p>È fortemente consigliabile verificare in tempo utile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di essere in possesso della tessera elettorale; • che sulla tessera non siano esauriti gli spazi in cui viene apposto il timbro in occasione di ogni votazione. <p>Per evitare lunghissime ed estenuanti attese, si consiglia di provvedere alla richiesta della nuova tessera senza attendere il periodo più prossimo alle consultazioni elettorali, nel quale si verifica un maggiore afflusso di pubblico.</p> <p>Gli sportelli comunali restano comunque aperti per il rilascio di tessere elettorali ininterrottamente nei due giorni antecedenti la data delle elezioni e, nel giorno del voto.</p> <p>Ho cambiato residenza. Devo chiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale? No, in quanto se l'elettore trasferisce la residenza da un Comune ad un altro, sarà il Comune di nuova iscrizione a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal Comune della precedente residenza.</p> <p>In caso di variazione di indirizzo all'interno del Comune di Bari, che comporti anche la variazione della sezione elettorale di appartenenza, l'Ufficio Elettorale provvede all'invio presso il nuovo indirizzo dell'elettore di un tagliando adesivo recante gli aggiornamenti, da applicare sulla tessera già in possesso.</p>
--	--

Servizio n. 2: Certificato di iscrizione nelle liste elettorali

<p>Descrizione generale</p>	<p>Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di Bari ed è necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - petizioni agli organi legislativi; - atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali; - atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. <p>Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum e delle proposte legislative di iniziativa popolare.</p> <p>Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione e ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio.</p>
-----------------------------	---

Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>La persona interessata può richiedere il certificato in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di persona presso l'Ufficio Elettorale in Corso Vittorio Veneto n. 4; • per via telematica sul portale dell'A.N.P.R. - Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) accedendo all'area personale mediante identità digitale. <p>Il rilascio è immediato.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il certificato è rilasciato dall'Ufficio elettorale in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria (Allegato B - art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/certificato-iscrizione-nelle-liste-elettorali

Servizio n. 3: Certificato di godimento dei diritti politici

Descrizione generale	<p>Il certificato di godimento dei diritti politici è il certificato che attesta la capacità elettorale del cittadino maggiorenne che lo richiede, cioè il pieno godimento del diritto di voto. Quest'ultimo infatti è escluso in presenza di particolari condizioni, quali ad es. l'interdizione dai pubblici uffici, la sottoposizione a misure di sicurezza etc.</p> <p>Il certificato di godimento dei diritti politici ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio.</p> <p>Può essere richiesto per l'iscrizione ad albi professionali o per la partecipazione a concorsi, in caso di documentazione da produrre ad una Pubblica Amministrazione o ai gestori/esercanti di pubblici servizi.</p> <p>Il godimento dei diritti politici può essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>Il cittadino interessato deve fare richiesta all'Ufficio Elettorale, fornendo le generalità dell'elettore, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari, a cui deve essere intestato il certificato, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● di persona presso l'Ufficio Elettorale in Corso Vittorio Veneto n. 4; ● per via telematica sul portale dell'A.N.P.R. - Anagrafe nazionale della popolazione residente (www.anagrafenazionale.interno.it) accedendo all'area personale mediante identità digitale.

	Il rilascio è immediato.
Costi e modalità di pagamento	<p>Il certificato di godimento dei diritti politici è rilasciato in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria (Allegato B - art. 1 D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642) in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • petizioni agli organi legislativi; • atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali; • atti e documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. <p>Nei suddetti casi il certificato non è sostituibile con l'autocertificazione. In tutti gli altri casi il certificato può essere autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, se richiesto all'ufficio elettorale, è rilasciato in bollo al costo di € 16 per la marca da bollo.</p>
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/certificato-<u>di-godimento-dei-diritti-politici</u>

Servizio n. 4: Iscrizione all'Albo degli scrutatori

<p>Descrizione generale</p>	<p>I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bari ed in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il 30 novembre di ogni anno, di essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.</p> <p>I requisiti richiesti per essere iscritti all'Albo degli Scrutatori sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere elettore;• età minima 18 anni;• essere in regola con gli obblighi scolastici. <p>Non possono chiedere l'iscrizione le seguenti categorie: i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e condotti, gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti del Comune addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>Il cittadino interessato può inviare la propria richiesta di iscrizione dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• via PEC (Posta Elettronica Certificata): inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità all'indirizzo: elektorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it;• tramite posta elettronica ordinaria: inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento di identità all'indirizzo ufficio.elektorale@comune.bari.it;• a mezzo posta: inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità a: "Ufficio Elettorale - Corso Vittorio Veneto n. 4 - 70123";• a mano: consegnando l'apposito modulo compilato presso l'Ufficio Elettorale <p>L'aggiornamento dell'Albo Unico degli Scrutatori viene effettuato nel gennaio dell'anno successivo al ricevimento delle istanze di iscrizione, completata la verifica delle stesse.</p> <p>L'Ufficio Elettorale rilascia anche certificati di presenza, agli scrutatori che ne fanno richiesta, dopo l'espletamento delle votazioni.</p>

	<p>VALIDITÀ L'iscrizione all'Albo non ha scadenza in quanto ha carattere permanente. Va, pertanto, effettuata una sola volta.</p> <p>CANCELLAZIONE L'istanza di cancellazione dall'albo degli scrutatori va inoltrata, con le stesse modalità sopra indicate, entro il 31 dicembre.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/iscrizione-albo-scrutatori
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso essere iscritto contemporaneamente all'Albo degli scrutatori e all'Albo dei Presidenti di seggio?</p> <p>Sì, essendo in possesso dei requisiti è possibile presentare richiesta di iscrizione in entrambi gli Albi. In occasione di una consultazione elettorale la stessa persona non può però svolgere contemporaneamente la doppia funzione.</p> <p>È obbligatorio assumere le funzioni di scrutatore?</p> <p>Sì, salvo giustificati motivi di salute od altro impedimento di analogo gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, informando con tempestività l'Ufficio Elettorale.</p> <p>Quali sono le mansioni svolte dallo scrutatore?</p> <p>Le mansioni dello scrutatore consistono essenzialmente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autenticare le schede al momento della costituzione del seggio; • registrare gli elettori che si presentano a votare; • svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate; • recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio. <p>Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.</p> <p>Qual è il compenso percepito dallo scrutatore?</p> <p>Lo scrutatore percepisce un onorario fisso forfettario pari a € 120,00 (che diventa € 104,00 in occasione di consultazioni</p>

referendarie e € 96,00 in occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo). Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, l'onorario fisso forfettario è incrementato (ad es: le elezioni politiche, dove si vota per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, sono considerate come una doppia elezione).

L'onorario fisso forfettario non è assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Sono stato nominato scrutatore. È un'attività compatibile con il mio lavoro?

Lo scrutatore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali. Qualora tali operazioni si protraggano oltre la mezzanotte della domenica del giorno di votazione, lo scrutatore ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. I giorni di assenza riferiti a tale periodo sono considerati giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti. Lo scrutatore ha diritto, inoltre, al riposo compensativo per il servizio svolto nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Su richiesta, l'Ufficio Elettorale rilascia apposito certificato attestante il periodo effettivo di partecipazione dello scrutatore alle operazioni elettorali.

Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della commissione elettorale comunale?

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l'iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, l'iscrizione all'albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell'elettorato attivo e, infine, all'aver assolto gli obblighi scolastici. Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso.

La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 85, (modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e dall'art. 3- quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di

conversione 27 gennaio 2006, n. 22).

Alla stregua delle indicate modifiche normative, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.

La commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo quale criterio "preselettivo", per poi procedere successivamente a formalizzare le relative designazioni.

Servizio n. 5: Iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio

Descrizione generale	<p>I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bari ed in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il 31 ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.</p> <p>I requisiti richiesti per essere iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere elettore;• età compresa tra i 18 e i 70 anni;• residenza nel Comune di Bari;• possesso del diploma di scuola media superiore. <p>Non possono chiedere l'iscrizione le seguenti categorie: i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e condotti, gli ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti del Comune addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>Il cittadino interessato può inviare la propria richiesta di iscrizione dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• via PEC (Posta Elettronica Certificata): inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità all'indirizzo: elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it;• tramite posta elettronica ordinaria: inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento di identità all'indirizzo ufficio.elettorale@comune.bari.it;• a mezzo posta: inviando il modulo compilato e completo di fotocopia del documento d'identità a: "Ufficio Elettorale - corso Vittorio Veneto n. 4 - 70123;• a mano: consegnando l'apposito modulo compilato presso l'Ufficio Elettorale. <p>Completata la verifica delle domande, l'Ufficio Elettorale invia un elenco dei richiedenti, completo di dati e requisiti, alla competente Corte d'Appello di Bari, che provvede alla nomina in caso di elezioni.</p> <p>L'ufficio Elettorale rilascia anche certificati di presenza, ai presidenti di seggio che ne fanno richiesta, dopo l'espletamento delle votazioni.</p>

	<p>VALIDITÀ L'iscrizione all'Albo non ha scadenza in quanto ha carattere permanente. Va, pertanto, effettuata una sola volta.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/iscrizione- <u>albo-presidenti-di-seggio</u>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Posso essere iscritto contemporaneamente all'Albo degli scrutatori e all'Albo dei Presidenti di seggio?</p> <p>Sì, essendo in possesso dei requisiti è possibile presentare richiesta di iscrizione in entrambi gli Albi. In occasione di una consultazione elettorale la stessa persona non può però svolgere contemporaneamente la doppia funzione.</p> <p>È obbligatorio assumere l'ufficio di Presidente di seggio?</p> <p>Sì, salvo impossibilità di assumere l'ufficio per gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea. In tali casi è necessario presentare con estrema urgenza istanza di rinuncia alla Corte di Appello di Bari.</p> <p>Il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla sostituzione dei Presidenti di Seggio eventualmente assenti all'apertura delle operazioni elettorali. Gli elettori in possesso dei requisiti necessari, che siano interessati ad ottenere la nomina di Presidente di Seggio in via sostitutiva da parte del Sindaco, possono presentare apposita istanza utilizzando il modulo reso disponibile in occasione di ogni consultazione elettorale (ad es. clicca qui).</p> <p>L'istanza va trasmessa dalla persona interessata, debitamente corredata di copia del documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presidentiseggio@comune.bari.it <p>Quali sono le mansioni svolte dal Presidente di seggio?</p> <p>Le mansioni del Presidente consistono essenzialmente nella generale supervisione di tutte le operazioni del seggio elettorale, dal suo insediamento fino al termine delle operazioni.</p> <p>In particolare il Presidente è chiamato a decidere in merito a difficoltà e incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, a reclami, anche orali, e proteste, a contestazioni e nullità dei voti.</p> <p>Il Presidente ha poteri di polizia sul seggio elettorale, ovvero è tenuto a</p>

garantire il regolare svolgimento delle operazioni.
Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Qual è il compenso percepito dal Presidente di seggio?

Il Presidente di seggio percepisce un onorario fisso forfettario pari a € 150,00 (che diventa € 130,00 in occasione di consultazioni referendarie e € 120,00 in occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo). Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, l'onorario fisso forfettario è incrementato (ad es: le elezioni politiche, dove si vota per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, sono considerate come una doppia elezione).

L'onorario fisso forfettario non è assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Sono stato nominato Presidente di seggio elettorale. È un'attività compatibile con il mio lavoro?

Il Presidente di seggio ha diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali. Qualora tali operazioni si protraggano oltre la mezzanotte della domenica del giorno di votazione, il Presidente di seggio ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. I giorni di assenza riferiti a tale periodo sono considerati giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti. Il Presidente di seggio ha diritto, inoltre, al riposo compensativo per il servizio svolto nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Servizio n. 6: Iscrizione all'Albo dei delegati alla sostituzione dei Presidenti di seggio

Descrizione generale	<p>Con delibera n. 505 del 22 ottobre 2020, la Giunta Comunale ha istituito l'Albo comunale dei delegati dal Sindaco alla sostituzione dei presidenti di seggio elettorale in caso di rinuncia dei presidenti nominati dalla Corte di Appello.</p> <p>Si tratta di uno strumento destinato a garantire il corretto insediamento dei seggi elettorali sul territorio comunale, poiché consente di facilitare l'individuazione di cittadini disponibili allo svolgimento dell'incarico di presidente in caso di rinuncia dei nominati dalla Corte di Appello di Bari.</p> <p>I requisiti per essere iscritti all'Albo comunale dei delegati dal Sindaco alla sostituzione dei Presidenti di Seggio sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere elettore;• residenza nel comune di Bari;• possesso del diploma di scuola media superiore.
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>La persona interessata deve trasmettere l'apposito modulo, debitamente compilato e corredato di copia del documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica: presidentiseggio@comune.bari.it</p> <p>Il conferimento dell'incarico sarà comunque subordinato alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, nonché alla verifica relativa alla non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 38 del D.P.R. n. 361/1957 e 23 del D.P.R. n. 570/1960.</p> <p>L'iscrizione all'albo non ha scadenza in quanto ha carattere permanente. Va, pertanto, effettuata una sola volta.</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>Il servizio è gratuito.</p>
Collegamenti web utili	<p>https://www.comune.bari.it/web/egov/-/albo-sostituti-presidenti-di-seggio</p>

Servizio n. 7: Voto assistito per elettori non autosufficienti

Descrizione generale	<p>A norma dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e dell'art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.</p> <p>Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41, secondo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 citati, come modificati dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).</p> <p>La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016.</p> <p>Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi verrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.</p> <p>Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che può essere rilasciato, immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, soltanto dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali. Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361</p>
----------------------	---

	<p>e art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).</p> <p>Pertanto, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica verrà senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.</p> <p>Vengono inoltre ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria e sia riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.</p>
<p>Modalità di accesso al servizio e documenti necessari</p>	<p>L'elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari, potrà richiedere all'Ufficio Elettorale dello stesso Comune l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, con l'indicazione di uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19 o il certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce, in modo permanente, all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore); - la richiesta debitamente compilata - la tessera elettorale personale, per l'apposizione del timbro. <p>Il rilascio è immediato.</p>
<p>Costi e modalità di pagamento</p>	<p>Il servizio è gratuito.</p>
<p>Collegamenti web utili</p>	<p>https://www.comune.bari.it/web/egov/-/voto-assistito-per-elettori-non-autosufficienti</p>

7. Schede servizi STATISTICA E TOPONOMASTICA

Servizio n. 1: Richiesta assegnazione numerazione civica

Descrizione generale	<p>La numerazione civica serve per individuare in modo inequivocabile fabbricati ad uso abitativo o destinati ad attività economiche.</p> <p>La corretta assegnazione della numerazione civica è determinante ai fini della corretta tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente e del regolare svolgimento delle attività economiche.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>Il servizio è erogato dall'Ufficio Statistica e Toponomastica. L'assegnazione del numero civico per un fabbricato di qualsiasi genere deve essere richiesta dall'Impresa costruttrice o dal proprietario, a costruzione ultimata. La persona interessata deve presentare o spedire all'Ufficio Statistica e Toponomastica una domanda in bollo. Il Modulo è disponibile presso il suddetto ufficio online sul portale comunale. È necessario allegare al modello di richiesta di assegnazione della numerazione civica la documentazione indicata nel modello.</p>
Costi e modalità di pagamento	<p>La richiesta prevede la presentazione di numero 2 marche da bollo da €16 cadauna.</p>
Collegamenti web utili	<p>Comune di Bari http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/richieste-assegnazione-numerazione-civica</p> <p>Comune di Bari (Stradario ufficiale e aggiornato) http://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/stradario-della-citta</p>
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Chi è tenuto ad applicare materialmente il numero civico all'esterno di un'abitazione? L'applicazione del numero civico è a cura del proprietario dell'abitazione, il quale sostiene i relativi costi per l'acquisto del materiale e la posa in opera.</p> <p>Ho appena ristrutturato la mia abitazione. Devo richiedere l'assegnazione di un nuovo numero civico? No. La ristrutturazione, la demolizione con ristrutturazione e il cambio di destinazione d'uso non comportano la richiesta di un nuovo numero civico se questo è già stato assegnato. La richiesta di assegnazione di un nuovo numero civico deve essere presentata esclusivamente al termine di tutti quegli interventi edilizi che comportano l'apertura di un nuovo accesso o la variazione di quelli già esistenti sull'area di circolazione.</p>

Servizio n. 2: Attestato variazioni toponomastica

Descrizione generale	Gli attestati di variazione della toponomastica stradale servono per aggiornare gli indirizzi sui documenti.
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	Il servizio è erogato dall'Ufficio Statistica e Toponomastica. La persona interessata deve richiedere, di persona o con domanda in carta semplice, un attestato all'Ufficio Statistica e Toponomastica del Comune di Bari. Non è necessario presentare alcun documento.
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Comune di Bari https://www.comune.bari.it/web/egov/-/toponomastica-stradale-attestato-variazione

Servizio n. 3: Intitolazione aree di circolazione cittadine

Descrizione generale	<p>La toponomastica barese si propone l'obiettivo di recuperare la memoria storica di donne, uomini, avvenimenti storici, luoghi geografici che hanno contribuito a lasciare segni evidenti nelle diverse realtà sociali e culturali della città di Bari e non solo.</p> <p>Tale obiettivo è perseguito attraverso l'intitolazione di aree di circolazione cittadine, ovvero vie, strade, parchi e spazi pubblici.</p> <p>Privati cittadini, enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi etc. possono proporre l'attribuzione di nuove denominazioni rivolgendo una richiesta scritta all'Amministrazione Comunale.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>Le richieste pervenute all'Ufficio Statistica e Toponomastica, anche a mezzo posta elettronica (ai seguenti indirizzi: pos.statistica@comune.bari.it - statistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it), dovranno essere accompagnate da un breve ma esaustivo profilo biografico della persona per la quale si chiede l'intitolazione di un'area di circolazione, oppure da note di carattere storico- culturale in caso di altre denominazioni.</p> <p>In ogni caso le richieste dovranno essere fatte proprie dalla Giunta Comunale ed ottenere l'autorizzazione espressa della Prefettura-U.T.G. di Bari.</p>

Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
Collegamenti web utili	Prefettura di Bari http://www.prefettura.it/bari/contenuti/Toponomastica-53422.htm
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Quanto tempo occorre attendere dal decesso di una persona fisica prima di poter proporre l'intitolazione di un'area di circolazione?</p> <p>In linea generale occorre attendere dieci anni dal decesso; tuttavia la Prefettura- U.T.G. può ugualmente autorizzare l'intitolazione a persone particolarmente benemerite, decedute da meno di dieci anni.</p>

Servizio n. 4: Richiesta dati statistici per motivi di studio e/o di ricerca

Descrizione generale	<p>L'Ufficio Statistica e Toponomastica può consentire l'accesso a dati statistici in forma aggregata e secondo modalità che non rendano identificabili singole persone fisiche e in ogni caso in ottemperanza alle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>Possono formulare richiesta di accesso a dati statistici studenti, ricercatori, enti e istituzioni pubbliche con richiesta debitamente motivata e dettagliata; in particolare, è necessario specificare lo scopo della ricerca ed il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo dei dati statistici.</p>
Modalità di accesso al servizio e documenti necessari	<p>La richiesta può essere inoltrata direttamente presso l'Ufficio Statistica o anche a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:</p> <p>pos.statistica@comune.bari.it statistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it.</p>
Costi e modalità di pagamento	Il servizio è gratuito.
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)	<p>Entro quanto tempo sono rilasciati i dati statistici ai soggetti richiedenti?</p> <p>La tempistica varia in funzione della complessità dell'elaborazione statistica richiesta.</p> <p>È possibile scaricare dati statistici dai portali istituzionali del Comune di Bari?</p> <p>Sul portale Open Data Comune di Bari - Sezione Dati statistici (clicca qui) vengono pubblicati i dati statistici dei prezzi al consumo.</p>

Servizio n. 5: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Descrizione generale	<p>Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni viene svolto allo scopo di acquisire dati e informazioni su base territoriale con cadenza annuale anziché decennale (come fin qui avvenuto), utilizzando congiuntamente informazioni provenienti da fonti amministrative e da rilevazioni statistiche di ridotta dimensione.</p> <p>Il Censimento permanente è un'importante operazione per verificare con maggiore tempestività quante persone dimorano abitualmente nei Comuni e per raccogliere dati e informazioni utili per una programmazione più efficiente delle politiche sociali ed economiche.</p> <p>Il campo di osservazione del Censimento permanente è costituito, a livello di ciascun Comune, dalla popolazione dimorante abitualmente, ossia residente.</p> <p>In ciascun Comune il Censimento misura anche: la consistenza numerica e le caratteristiche delle abitazioni occupate, la consistenza numerica degli altri tipi di alloggio occupati e delle abitazioni non occupate.</p>
Modalità di espletamento del servizio	<p>Il Comune di Bari partecipa del Censimento permanente e a tutti i monitoraggi ISTAT ad esso collegati, ossia le indagini Multiscopo, cui alcune famiglie di Bari partecipano rispondendo alle domande che vengono rivolte da un rilevatore incaricato dal Comune.</p> <p>Il rilevatore, munito di tesserino di riconoscimento, effettua interviste faccia a faccia compilando su dispositivo portatile un breve questionario che rileva informazioni sull'alloggio, sui componenti della famiglia, sullo stato civile, il titolo di studio e la condizione professionale, e su alcuni ambiti della rete sociale del cittadino.</p>
Collegamenti web utili	<p>https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/</p>

8. Relazioni con i cittadini/utenti

Rilevazione della soddisfazione dei cittadini/utenti

La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici promuove ricerche per monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti circa la qualità dei servizi erogati tramite la somministrazione di appositi questionari.

I risultati dei monitoraggi saranno divulgati mediante pubblicazione sul portale istituzionale e valutati al fine della successiva formulazione di piani di miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro.

Suggerimenti, reclami e segnalazioni

I cittadini possono inoltrare suggerimenti, reclami o segnalazioni in merito al funzionamento dei servizi erogati dalla Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, indirizzando un'istanza alla Direzione di Ripartizione (Corso Vittorio Veneto 4), anche a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

- rip.demografici@comune.bari.it
- demografici.comunebari@pec.rupar.puglia.it

La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici si impegna a rispondere il più celermente possibile e comunque entro e non oltre trenta giorni.

In questo modo i cittadini contribuiscono fattivamente alla valutazione della qualità dei servizi erogati e al miglioramento continuo degli stessi.

Prospettive di miglioramento

La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici intende perseguire le seguenti prospettive di miglioramento:

- accorpamento di alcuni uffici demografici periferici (Delegazioni) dislocati sul territorio in edifici di proprietà comunale, al fine di attivare contestualmente riduzioni di spesa per locazioni passive, utenze etc. e benefici organizzativi rinvenienti dall'impiego più efficiente ed efficace delle esigue risorse umane a disposizione, con procedure omogenee ed unificate per tutte le Delegazioni;
- incremento delle celebrazioni di riti civili (matrimoni ed unioni civili) all'interno di strutture di particolare pregio storico, turistico, architettonico ed ambientale, anche di proprietà privata;
- prosecuzione delle attività di digitalizzazione di atti di Stato Civile e dei relativi indici, al fine di ridurre i tempi di attesa del rilascio della certificazione;
- convenzionamento e cooperazione applicativa con altre strutture comunali ed enti esterni, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di amministrazione digitale e tutela dei dati personali, per la fruizione delle informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente;
- campagne informative per notizie di particolare rilevanza per i cittadini.

Indice

1. Introduzione1

2. Organizzazione della Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici: indirizzi e recapiti2

3. I servizi della Ripartizione4

3.1 Anagrafe4

3.2 Stato Civile4

3.3 Elettorale5

3.4 Statistica e Toponomastica5

3.5 Servizi Digitali5

4. Schede servizi ANAGRAFE

Servizio n. 1: Carta di identità elettronica (C.I.E.)

Servizio n. 2: Carta di identità cartacea

Servizio n. 3: Carta di identità a distanza per cittadini con difficoltà motorie e/o di salute

Servizio n. 4: Certificati anagrafici

Servizio n. 5: Attestazione anagrafica di nascita

Servizio n. 6: Certificato di cittadinanza

Servizio n. 7: Certificato di vedovanza

Servizio n. 8: Certificazione anagrafica storica

Servizio n. 9: Anagrafe Italiani Residenti all'estero (A.I.R.E.)

Servizio n. 10: Legalizzazione di fotografie

Servizio n. 11: Autenticazione delle sottoscrizioni

Servizio n. 12: Autenticazione delle copie

Servizio n. 13: Servizio di leva – foglio di congedo

Servizio n. 14: Servizio di leva – Certificato esito di leva

Servizio n. 15: Dimora abituale cittadini non comunitari. Rinnovo dichiarazione

Servizio n. 16: Rilascio attestazione di soggiorno permanente o di regolarità del soggiorno per cittadino dell'Unione Europea

Servizio n. 17: Cambio di residenza (con provenienza da altro Comune o Stato estero) e cambio di abitazione (Bari su Bari)

Servizio n. 18: Convivenze anagrafiche

Servizio n. 19: Iscrizione nello Schedario della popolazione temporanea

Servizio n. 20: Cancellazioni anagrafiche (irreperibilità o emigrazione all'estero)

Servizio n. 21: Convivenze di fatto

5. Schede servizi STATO CIVILE

Servizio n. 1: Dichiarazione di nascita

Servizio n. 2: Dichiarazione di morte

Servizio n. 3: Pubblicazioni di matrimonio

Servizio n. 4: Cittadinanza italiana. Acquisto per residenza

Servizio n. 5: Cittadinanza italiana. Acquisto per matrimonio

Servizio n. 6: Cittadinanza italiana. Elezione per il raggiungimento della maggiore età
Servizio n. 7: Cittadinanza italiana. Acquisto per filiazione/discendenza (iure sanguinis)
Servizio n. 8: Cittadinanza italiana. Riacquisto
Servizio n. 9: Celebrazione riti civili presso le strutture comunali
Servizio n. 10: Unioni civili
Servizio n. 11: Separazioni e divorzi consensuali dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile o tramite convenzione di negoziazione assistita
Servizio n. 12: Indicazioni sul nome composto da più elementi
Servizio n. 13: Disposizioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)
Servizio n. 14: Cambiamento nome e/o cognome
Servizio n. 15: Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
Servizio n. 16: Dichiarazione di riconoscimento di nascituro
Servizio n. 17: Certificato di nascita/Estratto di nascita
Servizio n. 18: Certificato di matrimonio/Estratto di matrimonio
Servizio n. 19: Certificato di morte/Estratto di morte¹³¹
Servizio n. 20: Decesso: cremazione e affidamento delle ceneri
Servizio n. 21: Manifestazione di volontà di cremazione e affidamento delle ceneri resa in vita dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Servizio n. 22: Certificato/Estratto di Unione Civile
Servizio n. 23: Trascrizione atti di nascita, matrimonio e morte dei cittadini italiani residenti all'estero

6. Schede servizi ELETTORALE

Servizio n. 1: Tessera elettorale
Servizio n. 2: Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
Servizio n. 3: Certificato di godimento dei diritti politici
Servizio n. 4: Iscrizione all'Albo degli scrutatori
Servizio n. 5: Iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio
Servizio n. 6: Iscrizione all'Albo dei delegati alla sostituzione dei Presidenti di seggio
Servizio n. 7: Voto assistito per elettori non autosufficienti

7. Schede servizi STATISTICA E TOPONOMASTICA

Servizio n. 1: Richiesta assegnazione numerazione civica
Servizio n. 2: Attestato variazioni toponomastica
Servizio n. 3: Intitolazione aree di circolazione cittadine
Servizio n. 4: Richiesta dati statistici per motivi di studio e/o di ricerca
Servizio n. 5: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

8. Relazioni con i cittadini/utenti

Rilevazione della soddisfazione dei cittadini/utenti
Suggerimenti, reclami e segnalazioni
Prospettive di miglioramento